

DIPARTIMENTO DI  
DIRITTO PRIVATO

---

ANT

B

53

---

*Università Padova*

ANT

B. 53

TOPE 017 157

REC 2374

BREVI RIFLESSI  
S U L L E  
PUBBLICAZIONI  
MATRIMONIALI  
O P U S C O L O

DELL' AB. D. FAUSTINO ZUCCHINI

DOTTORE DI TEOLOGIA E DI FILOSOFIA  
PRELATO DOMESTICO DI SUA SANTITA'  
*E Preposito della Parrocchia di S. Giovanni  
di Brescia.*


---

R O M A 1817.

Dai Torchj di Carlo Mordacchini

~~~~~  
*Con Permesso .*







## P R E F A Z I O N E

**U**no degli oggetti, che più interessano la cura parrocchiale, quello è senza dubbio dei Matrimonj. Questo dolce vincolo, che fu prima della natura formato per la conservazione dell'umana specie, venne poi da Gesù Cristo innalzato al grado di Sacramento. In tale importantissima qualità occupa molti titoli del Corpo del Gius Canonico, e quasi un intera sessione del Sacro codice del Concilio di Trento. Ma siccome la malizia degli uomini non cessa in qualunque luogo e tempo di scostarsi dalle giuste sanzioni de' medesimi Sacri Canonj; così ai Parrochi sotto la dipendenza del supremo Capo della Chiesa, e de' rispettivi Vescovi venne demandata la Cura di tener l'Ovile di Cristo, come in ogni altro, anche in questo importantissimo rapporto sempre sul retto cammino; e per giungere a sì augusto interessantissimo scopo, riesce sopra tutto necessario il tener sempre viva la cognizione di quanto le stesse leggi divine, ed umane in tale proposito stabilirono.



*Io non pertanto che fui dalla Provvidenza destinato a presiedere alla più numerosa Parrocchia della Città di Brescia, mi sono determinato di presentare al Pubblico alcuni brevi riflessi sulle Pubblicazioni Matrimoniali. Ed avvegnacchè mi sembri cosa conveniente e giusta, che la Dottrina della Chiesa per ciò, che riguarda principalmente un tale Sacramento, sia conosciuta da tutti; così ho creduto bene di estenderli nella lingua comune a tutti i popoli della nostra Italia. Aggradisca il cortese Lettore questa mia piccola fatica, la quale ha per unico fine il vero bene delle anime, e dell'umana società; e viva sempre in Dio felice.*

## ARTICOLO I.

*Origine delle pubblicazioni de' Matrimonj.*

Non v'ha alcuno, che dubiti antichissima essere la consuetudine di pubblicare i matrimonj; ma non si può stabilire con certezza in qual secolo abbia avuto principio. S. Ignazio martire ne parla nella sua lettera a Policarpo. Vogliono alcuni, che anche Tertuliano l'accenni nel libro *De pudicitia*, dove condanna i matrimonj occulti, come adulterj, e fornicazioni, non che nel libro II. e 9. *ad uxorem*, dove scrive: *Unde sufficiamus ad enarrandam felicitatem ejus matrimonii, quod Ecclesia conciliat, et confirmat oblatio, et obsignat benedictio, Angeli renuntiant, Pater ratum habet*. Pretendono essi che Tertuliano col nome di *Angeli* abbia voluto significare i Sacerdoti, e colla parola *renuntiant* abbia precisamente indicato le pubblicazioni del futuro matrimonio. Che che ne sia di ciò, è fuor di dubbio, che la consuetudine delle pubblicazioni conta molti secoli. Di fatti nell'Italia, nella Francia particolarmente, ed in altri Regni dell'Europa, concordano tutti quelli, che scrissero su tale argomento, che si praticasse anche prima del decimo secolo. La Chiesa poi attesi gli ottimi effetti, che provenivano da questa consuetudine, nel Concilio Lateranense IV. tenuto l'anno 1215. sotto il Sommo Pontefice Innocenzo III., e Federigo II. Imperatore, decretò, che fosse generalizzata, ed estesa a tutto il mondo cristiano. Ecco fedelmente riportato quanto si legge nel capo 51. del Concilio medesimo: *Specialem quorundam locorum consuetudinem ad alio*



*generaliter prorogando , statuimus , ut cum matrimonia fuerint contrahenda , in Ecclesiis per Presbyteros publice proponantur , competenti termino prefinito , ut infra illum , qui voluerit , et valuerit , legitimum impedimentum apponat . Et ipsi Presbyteri nihil minus investigent , utrum aliquod impedimentum obsistat . Cum autem probabilis conjectura contra copulam contrahendam , contractus interdicatur expresse , donec quid fieri debeat super eo , manifestis constiterit documentis .*

Il Concilio di Trento Sess. 24 de Reform. Matrimonii c. 1. rinnovò , e confermò il decreto del Concilio Lateranense , con queste parole : *Sacri Concilii Lateranensis sub Innocentio III. celebrati vestigiis inhærendo precipit ( Sancta Synodus ) ut imposterum antequam matrimonium contrahatur , ter a proprio contrahentium Parocho tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter Missarum solennia publice denuntietur , inter quos matrimonium sit contrahendum : quibus denuntiationibus factis , si nullum legitimum opponatur impedimentum , ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiæ procedatur .*

Il Parroco perciò ( così conchiude un dotto espositore del diritto canonico ) *Il Parroco , dissi , qual zelante esecutore delle leggi ecclesiastiche ammonisca frequentemente i suoi parrocchiani all' osservanza di questa legge . . . esponendo quanto pericolosa cosa sia , ed a Dio Signore spiacevole , il violar le leggi della Chiesa nell' atto stesso di ricevere i Sacramenti , nè che la dispensa , se è destituita di motivo legittimo , può sempre in tutto scusarli .*



*Cause per cui furono introdotte le Pubblicazioni .*

Varie e gravissime furono le cause , per cui Chiesa Santa , ed i Principi stessi pel bene della società vollero che i matrimonj fossero preceduti dalle pubblicazioni . Intesero non solamente con questo di proibire i matrimonj , che facevansi occultamente , ed in maniera furtiva , ma di scoprire in particolar modo con tal mezzo gl' impedimenti , che esister potessero alla celebrazione dei matrimonj medesimi , e di togliere alle persone già congiugate il mezzo di unirsi , vivente il primo , con altro illegittimo congiuge .

Ebbero anche in vista di fare che i genitori fossero così prevenuti del matrimonio dei loro figli , essendovene alcuni sì poco rispettosi pei loro genitori , che passano ad una risoluzione di tanta importanza senza domandare il loro consiglio , ed il loro consenso , non riflettendo che se benedetto fu da Dio Giacobbe , per la dipendenza dimostrata al suo padre nel proposito , Esaù al contrario fu riprovato , per aver preso moglie contro la sua volontà .

Provvidero finalmente in tal maniera , che il popolo sia prevenuto del matrimonio , che stà per seguire , onde abbia colle sue preghiere ad implorare dall' eterno datore d' ogni bene le celesti benedizioni a vantaggio degli sposi .

*Necessità delle Pubblicazioni.*

**L**e pubblicazioni sono comandate dal diritto Ecclesiastico, come si raccoglie dal Concilio Lateranense, dal Tridentino, e da molti particolari; e da quello civile, poichè con pubblici editti prescritte vengono dai Principi le dette pubblicazioni, ossia le denunzie solenni dei matrimonj.

Senza queste il Sacramento del matrimonio quantunque amministrato dal Parroco alla presenza dei testimonj, rendendosi per comune sentenza *quasi furtivo, e clandestino*, tirasi addosso tutte le pene, che dal gius antico furono emanate contro i matrimonj clandestini, come ricavasi dal capo fin. §. *Si quis vero de Clandest. Despons.* In fatti chiamansi clandestini quei matrimonj, ai quali non si premettono le pubblicazioni, come ben riflette la Glossa a questa Decretale V. *clandestina*. Lo stesso Concilio di Trento anzi che derogare a questo principio lo confermò c. 1. et 5. sess. 24. de Ref. matrim. con quelle parole ben abbastanza espressive: *Et Lateranensis Concilii vestigiis inhærendo*. Quindi non mancarono giuristi (troppo per altro a dir vero rigorosi) i quali opinarono, che le pubblicazioni siano cotanto necessarie al valore del matrimonio, che senza quelle questo debbasi creder nullo: poichè se non fossero essenzialmente necessarie, dicono essi, al valore del matrimonio, superfluo affatto riuscirebbe il decreto del Sacro Concilio di Trento (a). Questa opinione per altro fu giudicata erronea.

(a) Così opinarono il Menochio cons. 69. n. 7. et sequ. f. 1., Zefal. cons. 421. n. 28. et seq. vol. 3., ed



## ARTICOLO IV.

9

### *Gravazza del peccato di chi tralascia le Pubblicazioni .*

**Q**uanto grave sia il peccato di chi tralascia le pubblicazioni , se lo deduce dalle pene gravissime stabilite dalla Santa Chiesa contro il Parroco , contro gli sposi , e contro i medesimi testimoni , che assistessero ad un matrimonio , cui le pubblicazioni non si fossero fatte precedere . Il Parroco nel Concilio Lateranense IV. in cap. *Cum inhibitio* §. *Finali de clandestina desponsatione* viene sospeso per tre anni dal suo officio , ed è minacciato con pene ancora più acerbe a norma delle circostanze . Lo stesso Concilio nel citato §. prescrive che dar si debba anche agli sposi una congrua penitenza : e sancisce inoltre il Concilio di Trento , che se a caso avvenga , che gli sposi abbiano ignorantemente contratto il matrimonio nei gradi proibiti ommesse le pubblicazioni , ottener non ne possano neppur la dispensa . Ecco le sue parole : *Spe dispensationis consequendæ careant : non enim dignus est , qui Ecclesiæ benignitatem facile experiatur , cujus salubria præcepta temere contempsit* . Quindi surretizia , e furtiva , sarebbe la dispensa , se chi l'ha domandata , non avesse esposto di aver tralasciate le pubblicazioni . Oltre di che sebbene per il capo *Ex tenore qui filii sint legitimi* venghino legittimati i figli nati da matrimonio per ignoranza contratto

il Bencio col. 4. cons. 398. n. 1., cui sottoscrive ancora Paciano lib. 2. de probat. 17. n. 61. e 63.





nei gradi proibiti, così però non devesi dire, se non siansi fatte precedere le pubblicazioni, come chiaramente rilevasi dal capo *Cum inlibitio* di sopra citato.

Finalmente molti sinodi Diocesani stabiliscono la scomunica *latae sententiae* contro i testimonj, che hanno la temerità d'intervenire alla celebrazione dei matrimonj, cui non si abbiano fatte precedere le pubblicazioni. Ora la Chiesa, come pietosissima madre non istabilisce giammai gravi pene, se non per gravissimi peccati. Convien dunque concludere che grave gravissimo sia il peccato, che si commette tralasciando le pubblicazioni matrimoniali, giacchè dalla Chiesa si stabiliscono pene gravi cotanto contro coloro, che le tralasciano, o che in qualche maniera anche di lontano vi cooperano: del qual genere sembrano essere quelli, che vi assistono, perchè con ciò danno indizio di prestarvi una tacita approvazione.

Col tralasciare poi le pubblicazioni si commette un gran male ancora, perchè può avvenirne, che alle volte si celebri il matrimonio, mentre che sianvi degl'impedimenti tali, che lo rendano non solamente illecito, ma invalido. In fatti per quanta diligenza usi il Parroco per iscoprire gl'impedimenti d'un matrimonio qualunque, non potrà giammai arrivare a far quanto colle sole pubblicazioni si ottiene; avvegnachè col mezzo di queste rendendosi la cosa nota al pubblico depositario certo di qualunque secreto, non è presumibile, che gli stessi aspiranti al matrimonio abbiano la temerità di mettersi all'azzardo di voler esporsi alle pubblicazioni, ben persuasi che nel pubblico trovasi chi essendo a giorno dell'impedimento, che avvi

tra di loro , deve per conseguenza manifestarlo al Parroco , e farli con loro scorno desistere dal tramato matrimonio .

## A R T I C O L O V.

*Abuso che erasi introdotto di non fare  
le Pubblicazioni.*

**I**n molti luoghi erasi talmente introdotto l' abuso di ottener la dispensa delle pubblicazioni , che oramai più alcuno non v' era , che le volesse permettere . Volontieri anche dai miserabili profondevasi danaro per ottenerne la dispensa . Nel giorno medesimo , che un mio parrocchiano fece il suo matrimonio , mi ricercò l' elemosina , mentre di certo sapeva , che senza giusta causa , e quindi contro la stessa mia volontà erasi procacciato la dispensa dalle pubblicazioni . Queste si giudicavano quasi un ignominia per i pubblicati , e toccò ad un Parroco mio amico di soffrire degl' incomodi , perchè cercò di persuaderne la necessità ogni qual volta non vi siano motivi canonici per implorarne la dispensa . Nella stessa mia parrocchia , che conta circa otto mille anime , scorsi avendo i libri dei registri matrimoniali particolarmente prima del 1800. non ho trovati , se non se alcuni rarissimi matrimoni , cui si fossero premesse le pubblicazioni .

Sembra , a dir vero , che sia avvenuto per giusto castigo di Dio , che giacchè gli uomini ricusavano di obbedire alla sposa di Gesù Cristo col non farsi pubblicare nella Chiesa , fossero dopo il 1802. nel Regno d' Italia costretti a farsi pubblicare in piazza , facendosi a suon di tromba i



pubblici stridori dei futuri matrimonj in giorno di Domenica sulla porta delle Comuni, ed alla porta delle rispettive Comuni dovendo per l'intero corso di otto giorni rimanere affissi in iscritto i nomi di quelli, che voleano contrarre matrimonio, a vista e cognizione di tutti. Ma che perciò? Forse allora i fedeli si mostrarono obbedienti alle leggi ecclesiastiche? Appena con istento un terzo di quelli, giacchè doveansi far pubblicare in piazza, risolsero di farsi pubblicare anche in Chiesa.

Finalmente coll'Imperiale Regia Patente pubblicata anche in Brescia mia patria nel Luglio 1815. tanto gli sposi, o i rappresentanti loro, quanto i Curati furono obbligati, per non incorrere in pene congrue, ad aver cura che in tre giorni di Domenica, o di festa all'adunanza ordinaria nella Chiesa parrocchiale del distretto di ambidue gli sposi le pubblicazioni nelle debite forme sieno eseguite. Così i contraenti furono costretti a far precedere in Chiesa la denuncia del loro matrimonio, e questo senza procacciarsi alcun merito: avvegnacchè il merito si acquisti allor quando sta in nostra ballia l'eseguire, o il non eseguire quanto ci viene comandato, eppure si eseguisce.

Oh! somma vergogna per noi, che potendo impegnare Iddio ad esserci padre coll'obbedienza alla Chiesa di lui sposa, riconoscendola madre, abbiamo col trasgredirne i comandi a demeritare della sua grazia, e determinarlo a permettere che chi porta la spada, ed è da lui destinato a mantenere l'ordine civile nella società, abbia indirettamente d'indurci colla forza all'esecuzione di quella ragionevole moral legislazione, che alla sola Ecclesiastica Autorità demandata esser dovrebbe.



Ma Dio buono ! l'assoggettarsi alle pubblicazioni non è forse anzi una cosa onorifica ? Chi vi aderisce mostra d'esser buon cristiano , dandosi a dividere obbediente alla legge della sposa di Gesù Cristo , e non mostrandosi deturpato da quei falli vergognosi , nei quali alle volte i contraenti trovano il motivo , onde poter chiedere con ragione , ed ottenere la dispensa dalle pubblicazioni .

Quegli stessi che agognano di poter divenire ministri del Santuario , avanti di essere ammessi all'Ordine del Sacerdozio , vengono per lo meno nove fiate pubblicati in Chiesa la festa nel momento del maggior concorso del popolo ; cioè tre fiate avanti di essere ammessi al sotto Diaconato , tre al Diaconato , e tre al Presbiterato , non contando la pubblicazione , che devesi fare anche del loro patrimonio . Se adunque quelli , che vorrebbero essere ammessi al ministero del Santuario , non si vergognano di essere pubblicati , trattandosi dell' esame , che deve farsi dal popolo particolarmente della loro vita , e costumi in forza delle pubblicazioni , per scoprire , se degni siano di tal dignità , oppure se come indegni per le notifiche fatte dal popolo debbano essere rigettati ; qual motivo avranno mai di vergognarsi , quando si riconoscono liberi , nell' assoggettarsi alle pubblicazioni coloro , che desiderano di contrarre il matrimonio , il matrimonio , dissi , che è un Sacramento riconosciuto onorevole , e santo nella Chiesa , e tanto rispettabile nello Stato , e necessario alla società (a) .

(a) Dopo tutto questo non è maraviglia , se i contraenti si vergognino perfino nel ricevere il Sacramen-

Terminerò pertanto col testo del Sinodo Patriarcale tenuto in Venezia il 1714. *Avvegnacchè* (sono le medesime sue parole) *in questa grave materia, e da trattarsi santamente, ci giunse a noti-*

to del Matrimonio, cercando le tenebre, e la maggior possibile segretezza nel celebrarlo, negando di esporsi in Chiesa alla vista del popolo. Già introdotto erasi l'enorme abuso, che il Parroco dovesse portarsi alla casa della Sposa per amministrarvi un tanto Sacramento; e quì nasceva poi molte volte, che fosse compito il grand'atto senza un Crocefisso, od una sacra Immagine avanti, per conciliar la divozione, senza niun altro apparato di Religione, e senza quindi il dovuto rispetto: dirò di più, in mezzo alle tazze, ai motti libertini, al riso: ragione per cui a tempo conveniente feci nel proposito le mie istanze, che furono al momento appoggiate anche da qualche altro Parroco mio amico, ed ascoltate volentieri, ed esaudite dallo zelante mio buon Vescovo, quale ordinò, che d'allora in poi in tutta la vasta sua Diocesi il Sacramento del Matrimonio dovesse celebrarsi in Chiesa. Ciò che mi rincresce, è il vedere, che da varj ancora si ottiene di poterlo celebrare in qualunque ora, esigendo perciò costoro, che si faccia di notte. Dovrebbsi pure a norma delle Sinodali Costituzioni il matrimonio celebrare la mattina? Sarebbe pure cosa convenientissima, e santa, che fosse il matrimonio susseguito dalla Messa *pro Sponso et Sponsa* (ad eccezione dei tempi, in cui come solennità è proibita) e che nella Messa medesima, come il rito esige, gli Sposi col Sacerdote si comunicassero? Ma questa Messa piena di misteri, e di verità riguardanti il matrimonio, Messa tutta fatta per gli Sposi, Messa in cui si ricordano agli Sposi i principali loro doveri, Messa per cui s'implora dal Cielo agli Sposi un'amor permanente, una perfetta concordia e tranquillità nella famiglia, una fedeltà indefettibile, fecondità nella prole, longa età, e mille altre benedizioni su questa terra, e finalmente che dopo un'età decrepita, e felice siano insieme coronati



zia non senza gran rammarico dell' animo nostro , che a molti , i quali desiderano contrar matrimonio , non solamente sembra indecente , ma ignominiosa cosa , e in certo modo risentirne dell' ingiuria , se si facciano le denunzie , o le proclamazioni di questo Sacramento , le quali assolutamente sono necessarie , e si trovano prescritte in esecuzione de' SS. Canoni del Sacro Concilio di Trento , e delle Costituzioni Apostoliche , e Patriarcali , per le quali anzi si preserva il decoro , e l'onor delle famiglie . Per la qual cosa eccitiamo , esortiamo , ed efficacemente ammoniamo i Parrochi , che mediante la loro pietà , sollecitudine , e zelo esemplare impieghino una cura diligente nell' avvertire quelli , che vogliono contrarre , a non omettere le anzidette proclamazioni innanzi l' amministrazione di questo Sacramento , se non che esistendo un motivo approvato , giusto , legittimo , e ragionevole .

## A R T I C O L O VI.

*Tempo in cui si possono fare le Pubblicazioni .*

**L**e pubblicazioni si debbono fare in tre giorni festivi nel momento del maggior concorso del popolo , così essendo stabilito dal Sacro Concilio di

di gloria nella beata Gerusalemme , questa Messa , disse , per l'accennato motivo sempre si tralascia , il popolo presso noi più non ve la sa , non la conosce : ed a me in dodici , e più anni , che sono alla direzione d'una sì vasta e popolata Parrocchia , come è quella di S. Giovanni di Brescia , sole tre volte dopo averla suggerita , e persuasa colle ragioni più energiche , toccò la bella consolazione di celebrarla alla presenza degli Sposi .



Trento sess. 24. de *Reformat. matr. c. 1.*, e così richiedendo non solamente la pratica generale della Chiesa, ma eziandio lo stesso fine primario, per cui furono comandate le pubblicazioni de' matrimonj; qual fine è che si possano scoprire gl' impedimenti, che essere vi potessero alla celebrazione de' matrimonj medesimj (a). Gl' impedimenti poi meglio scoprire non si possono che nei giorni festivi, giacchè in questi solamente di via ordinaria il popolo concorre in maggior numero alla Chiesa, per essere allora libero dalle varie opere, che a norma della propria condizione ciascuno esercitar deve nei giorni feriali.

(a) Prescrivendo il Sacro Concilio di Trento, che le pubblicazioni de' matrimonj si facciano in tre giorni festivi continuati, ossia di seguito, *tribus continuis diebus festivis*, non intendesi che questi tre giorni festivi abbiano di susseguirsi l' un l' altro in guisa, che fra di loro non vi siano dei giorni feriali, considerandosi benissimo tre Domeniche per tre giorni festivi continuati, quando non vi siano frapposte delle altre feste. Quindi se le pubblicazioni si facessero anche in tre feste, che immediatamente l' una all' altra si susseguano senza la frapposizione di niun giorno feriale, desse pubblicazioni in forza del Tridentino sarebbero lecite, e validissime. Ciò nulla ostante non mancano molti teologi di alta sfera, i quali affermano essere cosa plausibile, ed assai conveniente, che tra la prima, e la seconda pubblicazione, o tra la seconda, e la terza siavi frapposto un qualche giorno, affinchè dalla brevità del tempo non vengano ingannati quelli, che sapendovi qualche impedimento sono obbligati a denunziarlo. *Expedi ut quando festa sunt omnino continua, fiat aliqua interpolatio, ut sic detegendis impedimentis tempus sufficiens concedatur; et ideo mos obtinuit in aliquibus Dioecesisibus, ut non fiant proclamationes, nisi diebus Dominicis, aut festivis discontinuis.* Henno Tom. II. Tract. de Matr. Disp. 1. q. 4. conclus. 2.

Alcuni Parrochi si fanno lecito di pubblicare i matrimonj in occasione di qualche festa, che essi solennizzano nella loro parrocchiale, oppure anche solamente in occasione che il popolo concorre alla Chiesa, per ascoltare la divina parola, o per ricevere la benedizione dell' Augustissimo divin Sacramento da loro solita darsi in alcuni giorni stabiliti, o in certe particolari circostanze. Credon-si a questo autorizzati dall' essere, come essi dicono, conservato lo spirito della legge del Tridentino, che è che siavi il concorso del popolo. Siccome però non è permesso all'inferiore l'interpretare le leggi del Superiore a norma del proprio pensare, benchè pensasse anche rettamente; e siccome quando la legge tratta di cose di somma importanza, devesi procurare di adempirla non solamente a norma di quanto sembra esigere il presupposto spirito della legge, ma ancora a norma di quanto esige lo stesso letterale della legge medesima, così sostanzialmente in tutto eseguendosi: perciò le pubblicazioni debbonsi fare in giorni riconosciuti comunemente festivi, e come tali indicati dal Calendario Diocesano. Nè questa è una mia opinione particolare; avvegnacchè così decide S. Carlo *Act. p. 4. Instruct. Matrim. Tit. De Parochi dilig. in Denunc.*, così il Concilio di Colonia dell' anno 1662. *De Matrim. c. 2. §. 3.*, così il Sinodo Veneto di Lorenzo Priuli dell' anno 1592., così finalmente il Zerola, ed il Barbosa.

Che poi le pubblicazioni si possano fare in ogni festa dell' anno alcuni lo negarono, sembrando loro che fosse cosa impropria il farlo nelle feste di Quaresima, e d'Avvento. Io per altro seguendo l'opinione comune, più probabile, e più accreditata



non dubito di affermare, che fare assolutamente si possano in ogni festa. In fatti il Sacro Concilio di Trento *Sess. 24. De Reform. Matrim. c. 1.* prescrive le pubblicazioni avanti il matrimonio da doversi fare in tre giorni festivi senza alcuna eccezione, o restrizione. Ora dove un Concilio Generale non fa eccezione, nè restrizione di sorta alcuna, sembra che far non la debbano nemmeno altri, il cui giudizio, e la cui autorità sempre deve cedere ai Concilj Generali (a). Quindi nel

(a) Ad un amico, che chiese ad un Parroco, se fosse conveniente il domandare nell'Avvento, e nella Quaresima il permesso di poter fare le pubblicazioni, il Parroco rispose: *Credete voi necessario il domandare il permesso di fare quello, che già è comandato nel Concilio di Trento dalla Chiesa universale coll'alternativa di gravi pene da doversi eseguire senza restrizione di tempo?* Alla quale interrogazione avendo l'amico ammutolito, il Parroco soggiunse: *Vorrei che capiste, che oltre a quanto ho voluto dirvi in risposta alla vostra richiesta colla mia domanda, nello Stato nostro si metterebbe di più in compromesso l'Autorità Ecclesiastica colla laica Sovrana Autorità. In fatti supponete che i contraenti in principio di Quaresima esigessero, che si eseguissero le pubblicazioni, che il Parroco domandasse il permesso, che gli fosse negato, che il Parroco quindi si recusasse di farlo, che i contraenti non potendo, o non volendo differire sì lungamente, appoggiati al §. 36. delle Preserizioni sul diritto di Matrimonio portassero le loro doglianze al Governo, od all'Uffizio del Circolo, quali sarebbero le triste conseguenze, che derivar ne potrebbero? Che se per ischivare queste torbide conseguenze, sempre si permettesse, non potendosi per motivi ragionevoli, e prudenziali negare, la facoltà di permettere non diverrebbe ridicola? Ma nulla di tutto ciò. Riflettete soltanto seriamente alla fatta interrogazione. Rispondetemi, se vi sentite in grado, che io sempre sarò in grado di sciogliere le vostre difficoltà, e di sostenere l'assunto.*

Concilio Provinciale V. di Milano *De iis, quae ad matrimonium pertinent*, espressamente insegnasi, che sarebbe irragionevole la dispensa dalle pubblicazioni, se fosse data per il solo motivo dell'Avvento, o della Quaresima: *Ea sola (causa) quod instat sacri Adventus, Quadragesimaeve tempus neque necessaria est, nec vero cum ratione consentiens.* Sono le stesse parole del Concilio. Tanto è vero che qualunque sia il tempo, in cui si fa il matrimonio, non debbonsi omettere le pubblicazioni.

La pratica stessa della Chiesa Romana, e di tante altre Diocesi, cui è consonante eziandio la pratica costante della mia Chiesa, prova che le pubblicazioni possono farsi anche nei tempi feriatì per la solennità delle nozze. Ad oggetto di non riuscire troppo lungo mi restringerò a recare le prove riguardanti la mia Chiesa, giacchè quelle riguardanti la Chiesa Romana, e le altre Diocesi, abbastanza chiare risulteranno da quanto sarò per dire in seguito. Svolti pertanto da me i libri matrimoniali, che si conservano nell'antichissimo archivio della vasta e popolata mia parrocchia, trovai che fino al 1571. sonosi bensì fatti dei matrimonj anche nei tempi feriatì, ma che non v'era il costume nello scrivere i matrimonj di notare le fatte pubblicazioni. Per brevità non riporterò che l'esempio de' due seguenti registri.

*A dì 21. Decembre 1564. fu congiunta in matrimonio madonna Aurelia figlia di messer Battista di Gatusi a messer Augustino figlio di messer Ludovico della Somasca per il detto Curato Jacopo, testimonj messer Zan Angelo di Primi, e messer Bortolo di Cavallari. Lib. 1. fog. 4.*

*A dì 21. di Marzo 1569. Nella Cappella della*  
b 2



*Madonna del Cantone interveniente il P. Curato Jacopo, e presenti Medor Biaso, e Marchion di Rustici fu congiunta in matrimonio al Sig. Leonardo di Caravasi la Signora Giulia di Faustini. Lib. 1. fog. 28.*

Ma nel 1572., poco prima del quale comincia l'uso di notare le pubblicazioni, veggonsi queste indifferentemente fatte nei tempi feriat non altrimenti che nel rimanente dell'anno: cosa che deve fare gran prova nel proposito, per la circostanza del tempo vicinissimo al celebrato Concilio di Trento, da cui fu ripetuto il precetto delle pubblicazioni; ma molto più per la circostanza dell'essere stati fatti quei matrimonj, essendo allora Vescovo della mia Diocesi uno tra i Venerabili Padri di quel Concilio medesimo, che fu il celebre Bollani, quale trovavasi ancora vivente, e che certamente non avrebbe permesso, che nella sua Città sotto i proprj occhi si avesse di operare contro lo spirito, e contro l'intenzione del Tridentino.

Siami permesso per la maggiore autenticità del fatto il riportare quì alcuni registri matrimoniali di quei tempi con alcuni altri de' tempi posteriori letteralmente estratti dai libri parrocchiali.

1571. A dì 2. Zenaro. Battista di Grossi da poi fatte le debite pubblicazioni, ciò sotto 27. 31. Dicembre prossimo passato, e a dì 1. del presente ha contratto matrimonio con Donna Orsola figlia del q. messer Gabriel di Bonati per me Curato D. Gio: Agostino, presenti il Sig. Paolo di Odasio, e messer Biagio di Bianchi in Cappella de' Corpi Santi. Lib. 1. fog. 44.

1573. A dì 24. Marzo. Il Sig. Pompeo Zuan

fatta una sola publicazione, videlicet a dì detto con licentia di Monsignor Vicario in scriptis per diversi rispetti praecipue per esser lei cinta; esso messer Pompeo infermo da grave infermità (a) ha contratto matrimonio con madonna Giulia di Armanni in casa del sudetto Sig. Pompeo essendo in letto per me Curato D. Gio: Agostino presenti Messer Jacopo Antonio, e Messer Camillo fratelli q. messer Pasi de Bef. Lib. 1. fog. 54.

1573. A dì 30. Marzo. Messer Quinto de Leonibus detto di Odoli fatto lo debito publicatum, videlicet sotto 23. 24. e 25. del presente ha contratto matrimonio con madonna Lucia figlia de Magnifico Gaisfamo dalla Rocca interveniente io D. Giovanni Agostino Curato presenti messer Ludovico de Mai, e Maestro Francesco Mola in Cappella della Madonna in Cantone. Lib. 1. fog. 55.

1598. A dì 30. Marzo. Il Sig. Giovanni Antonio del q. Sig. Lorenzo di Romani parrocchiano di S. Zeno ha contratto matrimonio per verba de praesenti nella Chiesa nostra di S. Giovanni con madonna Paola figlia del q. Antonio Polini nostra parrocchiana per me Don Pietro Curato alla presenza di messer Bartolomeo Covato, e di messer Domenico Fossolotti testimoni rogati. Le Dinuncie sono state fatte alli 23. et alli 24. Marzo feste di Pasqua, ed alli 25. detto festa della Madonna. Lib. 2. fog. 199.

1631. A dì 22. Dicembre. Francesco figlio del q. Matteo Frania si congiunse in matrimonio alla presenza di me D. Patrizio Maistrilli Curato con Angelica figlia del q. Nicolò Longhini. Premesse

(a) Si noti con quanta circospezione si operava, avvegnachè, sebbene vi fossero tutte le circostanze esposte nel suriferito registro, tuttavia si volle che fosse fatta almeno una publicazione.



prima le tre solite pubblicazioni , cioè fatte a dì 13. 14. et 22. del sudetto . Testimonj Giacomo della Bissia , et Battista Lucoli . Lib. 3. fog. 161.

A dì 31. Marzo 1636. Decio Mazzolini si congiunse in matrimonio per parole di presenti in questa nostra Chiesa alla presenza di me D. Patrizio Maistrilli Curato con Daria relictà q. Vincenzo Soardi ambi di questa nostra parrocchia , fatte prima a dì 24. 25. e 30. del corrente giorni festivi le solite pubblicazioni . Testimonj messer Giuseppe Olci , e messer Giovanni Azzoni . Lib. 3. fog. 206.

A dì 29 di Marzo 1765. Giovanni Zannoni di Francesco nativo di Castiglione s'è questa sera congiunto in matrimonio per verba de praesenti colla Lucia Ligori vedova del q. Telesforo Pinta ambi miei parrocchiani dinanzi l'Altare dello Sposalizio della B. V. assistente me Curato D. G. Battista Giassi , essendosi premesse le pubblicazioni ne' tre festivi giorni , cioè li 11. 19. 24. del corrente . Testimonj furono Giacomo Caperdoni , e Bartolomeo Abati ambi parrocchiani . Lib. 7. fog. 85.

A dì 22. Marzo 1767. Il Sergente Francesco Premazoli nativo Veneto vedovo di Cecilia Ottelli s'è quest'oggi congiunto in matrimonio per verba de praesenti colla Maria Borlandi figlia del q. Pellegrino mia parrocchiana in casa della Sposa ; essendosi premesse le solite pubblicazioni ne' tre giorni festivi ai 15. 19. 22. assistente me D. Giovanni Battista Giassi Curato . Testimonj furono il Sargente Antonio Fonticelli della parrocchia di S. Lorenzo , ed il Sargente Nicolò Ferro della nostra parrocchia , ed altri diversi Testimonj . Lib. 7. fog. 101.

A dì 26. Dicembre 1774. Giuseppe figlio di Bernardo Bomani si è congiunto in matrimonio per ver-

ba de praesenti con Maria Teresa q. Bernardo Lorenzi vedova di Gio. Battista Bertoli, dinanzi l'Altare dello Sposalizio della B. V. premesse le solite pubblicazioni nel dì 11. 15. e 18. del corrente, assistente me D. Daniele Scola Curato. Furono testimonj Matteo Piantoni, e Pietro Spada ambidue di questa parrocchia. Lib. 8. fog. 32.

A dì 22. Dicembre 1784. Antonio Baronio vedovo si è congiunto in matrimonio per verba de praesenti alle ore 24. avanti l'Altare della B. V. M. con Marianna figlia del q. Raimondo Tombaldini, ambidue di questa cura assistente il M. R. D. Marco Bassi Curato. Furono fatte le pubblicazioni 8. 12. 19. corrente. Furono testimonj Giovan Cristiani, e Francesco Pase di questa cura. Lib. 8. fog. 100.

A dì 7. Gennajo 1800. Giuseppe Pederagnaga figlio del q. Antonio nativo di Agnoseno, ora abitante nella parrocchia di S. Faustino Maggiore, e Maria Elisabetta Merigi q. Francesco nativa di Crema ora abitante in questa parrocchia, hanno contratto matrimonio per verba de praesenti in questa Chiesa alla presenza del R. P. D. Simone Massieri Curato di questa parrocchia specialmente delegato da me Faustino Rossini Prevosto Pro-Vic. G., essendosi premesse le solite canoniche pubblicazioni li 5. 6. e 7. del corrente. Presenti per testimonj Gasparo Toni, e Pietro Gussago ambidue di questa parrocchia. Li attestati relativi posti in filza al num. 1. Lib. 9. fog. 2.

A dì 4. Gennaro 1803. Giovanni Venturini, e Cattarina Specie vedova del q. Gio: Battista Turrotti ambi di questa cura hanno contratto matrimonio tra loro per verba de praesenti all'ora una della notte avanti l'Altare di questa Sagristia alla presenza del Reverendissimo Sig. Preposito Martinengo. Testimonj



Antonio Agazzi della curà di S. Faustino, e Pietro Castresati della Terra di Celatica, tutto a tenore del Sacro Concilio di Trento, e premesse le solite pubblicazioni nei giorni 1. 2. 3., giorni delle 40. ore, fatte nel maggior concorso del popolo. Lib. IX. fog. 25. Brescia li 19. Dicembre 1808. Io P. Faustino Zucchini Prevosto della Parrocchiale Prepositura di S. Giovanni di Brescia ho interrogato il Sig. Antonio Guatelli q. Angelo, e la Sig. Maria Cantalupini q. Pietro vedova del q. Sig. Antonio Zeli ambidue miei parrocchiani, ed avendoli trovati di mutuo e libero consenso per verba de praesenti li ho congiunti in matrimonio avanti l' Altar maggiore di questa Basilica alle ore 2. pomeridiane alla presenza del Sig. D. Pietro Filippini mio coadjutore, e di Pietro Gussago mio sottosacrista testimonj noti, idonei ec., essendo quelli da Monsignor P. Angelo Stefani Vic. Gen. Episcopale dietro facoltà impartitagli dalla Santa Sede Apostolica stati dispensati dal primo e secondo grado di affinità, come consta dall'atto notarile n. 270. del Vice Cancelliere Vescovile Sig. Brozzoni: comparso non essendo, nè in alcun modo scopertosi verun altro impedimento dalle pubblicazioni fatte del futuro loro matrimonio inter Missarum solemnia nelli tre giorni festivi 4. 8. e 11. del corrente Dicembre. Lib. IX. fog. 62.

Non ho voluto aggiungere un maggior numero di registri matrimoniali nel proposito, per non essere troppo prolisso, e per non recar tedio a chi si degnerà di leggere le presenti memorie. Bastano quelli, che ho citati a provare che i miei predecessori hanno sempre così praticato, e che io pure ho seguito, come seguo tuti' ora il loro esempio, mosso anche dalla persuasione, e dalla coscienza medesima.

La pratica stessa è seguita anche nelle altre Chiese, avvegnacchè nella sola Quaresima del corrente anno 1817. fu pubblicato nella parrocchiale di S. Faustino Maggiore di Brescia il matrimonio di Tommaso Forletti parrocchiano di S. Giovanni con Marta Rovati vedova del fu Pietro Gussago parrocchiana di S. Faustino maggiore, nella parrocchiale di S. Alessandro di Brescia il matrimonio di Pietro Leonesi parrocchiano di S. Alessandro con Angela Ricci parrocchiana di S. Giovanni, nella parrocchiale di S. Lorenzo di Brescia il matrimonio del Sig. Costanzo Canetti parrocchiano di S. Lorenzo colla Sig. Cattarina Quaresmini mia parrocchiana, nella Abbazia parrocchiale di Pontevico il matrimonio del Sig. Filippo Buzzoni mio parrocchiano colla Signora Bianca Cupis parrocchiana di Pontevico, nella parrocchiale della Fortezza degli Orzi nuovi il matrimonio del Sig. Girolamo Rampinelli mio parrocchiano colla Signora Elisabetta Taddini degli Orzi nuovi, nella parrocchiale di Calcio Provincia di Bergamo Diocesi di Cremona il matrimonio del Sig. Giovanni Rosini mio parrocchiano colla Signora Contessa Claudia Secco d' Aragona di Calcio, e nella Cattedrale di Crema il matrimonio di Pietro Bertotti con Maria Bresciani ambi di Crema ora domiciliati in mia parrocchia. Il che tutto consta da atti autentici esistenti anche nel parrocchiale archivio di S. Giovanni stante la necessaria corrispondenza tenuta coi rispettivi parrochi degli sposi.

Nell' Avvento, e nella Quaresima è unicamente vietata dal Tridentino la solennità delle nozze. Leggasi nella sessione 24. *De Reform.* il capo decimo, e si riconoscerà essere proibita solamente



la solennità: Eccone riportato il testo: „ Antiquas  
 „ SOLEMNIUM nuptiarum prohibitiones diligen-  
 „ ter ab omnibus observari Sancta Synodus prae-  
 „ cipit; in aliis vero temporibus nuptias SOLE-  
 „ MNITER celebrari permittit. *E nel canone 11.*  
 „ Si quis dixerit, prohibitionem SOLEMNITATIS  
 „ nuptiarum certis anni temporibus superstitionem  
 „ esse tyrannicam ab Ethnicorum superstitione  
 „ profectam, anathema sit „. Quindi Benedetto  
 XIV. nella notificazione 80. n. 2. dopo aver ci-  
 tato moltissimi canonisti, e teologi, che tutti  
 pensano in questo modo, così espone il proprio  
 sentimento. „ Proponiamo (*sono le sue parole*)  
 „ proponiamo le seguenti asserzioni: la prima che  
 „ in ogni tempo si può contrarre il matrimonio;  
 „ la seconda che ciò che non si può fare nei  
 „ tempi proibiti dalla Chiesa, è la solennità, e  
 „ la pompa del matrimonio, e delle nozze (a) „.

(a) Un dotto Parroco mio amico in una sua let-  
 tera del 7. Dicembre 1815. ad una persona autorevole  
 di questa Provincia parla come segue: *Quanto sia lon-*  
*tano dal vero che le canoniche, e civili pubblicazioni*  
*formino parte della solennità delle nozze proibite dal*  
*Tridentino distinguendo matrimonio da solennità delle*  
*nozze è pregata ritenere che per principio di massima*  
*cattolica il matrimonio è un Sacramento, quale in tut-*  
*ti li tempi e giorni, per santi che siano, può essere*  
*celebrato non essendovi alcuna proibizione della Chie-*  
*sa. Matrimonium omni tempore contrahi potest. Così*  
*si esprime il Rituale Romano ordinato dal Pontefice Pao-*  
*lo V., e dal Pontefice Benedetto XIV., e trattandosi*  
*delle nozze proibite dal Tridentino esso Rituale le det-*  
*taglia a direzione de' Parrochi, dicendo che sono: Nu-*  
*ptias benedicere (celebrando solennemente la Messa) spon-*  
*sam traducere (con strepito, e con pompa) nuptialia*

Coloro però che diversamente la pensano, non si tranquillizzano per questo, ma coraggiosi insorgono così argomentando: Nell' Avvento di Nostro Signore sino al giorno dell' Epifania, e nella

celebrare convivia, con *lauta mensa*, non già facendo un moderato trattamento.

Per poter però lecitamente celebrare il matrimonio il Sacro Concilio di Trento Sess. 24. de Ref. c. 1. prescrive le tre pubblicazioni da farsi in tre giorni festivi: *Antequam matrimonium contrahatur*, ter a proprio contrahentium Parrocho tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter Missarum solemnità publice denuntietur inter quos matrimonium sit contrahendum. E si rimarchi non eccettuarsì alcun tempo o giorno di farle, anzi come espressamente ha decretato la Sacra Congregazione interprete del Concilio ne' tempi vicini al Tridentino, cioè li 18. Dicembre 1589. *Denuntiationes matrimonii fieri possunt temporibus prohibitis nuptias celebrare*. E come osserva il celebre canonista Ferraris: Per nuptias enim prohibitas proprie intelligitur ipsamet solemnitas, seu pompa exterior, quae in contractu matrimoniali communiter adhiberi solet. *Verb. Nuptiae n. 15. Tom. V.*, e quando trattasi di proibizioni relative alla celebrazione del matrimonio, sempre trattasi delle sole solennità delle nozze presso tutti li canonisti.

Mi si permetta pure presentare alli di Lei riflessi gl' inconvenienti, che necessariamente deriverebbero dall' omettere le canoniche e civili pubblicazioni.

Lo spirito della legge delle pubblicazioni sì ecclesiastiche, che civili si è di rilevare, se sianvi impedimenti tanto canonici che civili, quali impedir possano la celebrazione del matrimonio, e lo potessero render nullo, qualora si contraesse.

L' omettere tali pubblicazioni mette necessariamente in maggior pericolo la sicurezza della validità de' matrimoni.

L' impedire le pubblicazioni ne' tempi d' Avvento, e di Quaresima è lo stesso che favorire la ritenenza de'



Quaresima sino a tutta l'Ottava di Pasqua sono proibite dal citato Tridentino sess. 24 c. 10. le solennità delle nozze . Ma le pubblicazioni sono una solennità delle nozze . Dunque le pubblicazioni non si possono fare nè in Avvento , nè in Quaresima .

Questo argomento sarebbe forte quanto un' Achille , se fosse vero , che le pubblicazioni fossero una solennità delle nozze . Ma tanto è falso , che desse lo sieno , che anzi precedono le nozze , cioè il matrimonio . Tutti sanno che le solennità (a) proibite delle nozze sono la benedizione

*male intenzionati, quali aborriscono che si faccia noto il loro matrimonio, e che vorrebbero eludere la legge delle pubblicazioni col mezzo delle dispense, abuso pur troppo introdotto ne' tempi passati dalla . . . . ., quale non fa che rendere moltissime volte scandalosa la convenza de' congiugi, de' quali non consta la pubblicità del loro matrimonio: e qualora si volesse introdurre la novità di proibire, e di dispensare dalle pubblicazioni li matrimonj da contraersi in Avvento, ed in Quaresima, sarebbe lo stesso, che destinare due tempi d'indulgenza a quelli che si rifiutano d'assoggettarsi alle pubblicazioni pei loro matrimonj, e dare motivo di protraerli a tali epoche anco con discapito delle anime loro; quindi invece di risultarne un rispetto ai tempi Santi della Religione, come si pretende, sarebbe un'aprire il varco al disordine.*

(a) Queste solennità altre sono per parte della Chiesa, altre per parte de' contraenti . Solennità della Chiesa è la solenne benedizione , che fassi colla celebrazione della Messa *pro sponso et sponsa* . Proibito è al Parroco l'usarla nell'Avvento, e nella Quaresima . Solennità poi per parte dei contraenti sono, come s'è detto, la traduzione della sposa con spari, suoni, canti, grande accompagnamento, ed altri segni di profana allegrezza, e finalmente i lauti, e clamorosi convitti,

delle nozze medesime colla celebrazione della Messa, la traduzione della sposa fatta con pompa e con istrepito, ed i lauti, e romorosi convitti. Così la intesero Sanchez lib. VII. *de Imped. Matrim.* Tom. II., così l'Engel nel libro intitolato *Manuale Parochorum* pag. 48. §. 4. n. 4., così il Pignatelli tom. 6. cons. 47., Kirm. n. 1956., Gob. t. 9. n. 70., e Gasparo Urtado disp. 25. difficult. 1. n. 3., così il Cuniliati trattando degl'impedimenti impedienti, così Benedetto XIV., dove parla dei matrimonj, che si fanno nell'Avvento e nella Quaresima, proibendo solamente, che in quei tempi non si abbiano da dare ai congiugi le benedizioni indicate dal Messale, ed aggiungendo, che non si debba porre alcun timore di peccato in quelli, che consumano il matrimonio contratto nei tempi accennati, così la intendono tutti i buoni, e così decide il Rituale Romano ordinato da Paolo V. e da Benedetto XIV., dove tratta del Sacramento del matrimonio.

e peggio ancora i balli, ed i festini. Che il Parroco nei detti tempi feriatì faccia uso di cotta, e di stola nella celebrazione del matrimonio; che pronuncii le parole prescritte dal Tridentino: *Ego conjungo vos in matrimonium in nomine Patris etc.*, che asperga gli sposi coll'acqua benedetta, benedica l'anello, e reciti le orazioni ordinate dal Rituale Romano, questo è tutto permesso, anzi comandato; come è pure permesso, che passi la sposa tacitamente accompagnata dal padre, o dalla madre, oppure, in sua mancanza, da altra proba donna dalla casa paterna alla Chiesa insieme collo sposo per incontrare il Sacramento, e dalla Chiesa alla casa dello sposo, come decide lo stesso Benedetto XIV., e la Sacra Congregazione.



Quelli per altro, i quali negano che le pubblicazioni far si possano nell'Avvento, e nella Quaresima più forti insorgono dicendo che tanto è vera la loro opinione, che anzi perfino lo stesso matrimonio in quei tempi non si può celebrare. Questa è l'opinione dicono essi di alcuni teologi, tra i quali Gasparo Juvenin Tom. VII. *Institutionum Theologicarum* Parte 8. de matrim. §. 2. così scrive: „ Putarunt nonnulli matrimonium absolute non prohiberi eo tempore; sed tantum ne fiat cum solemnitate. Verum id asseritur absque fundamento, et contra omnium Ecclesiarum praxim „.

Appunto senza fondamento, e contra la comun pratica questo scrittore pronuncia con tanta sicurezza una falsissima proposizione. Non nego che alcuni Teologi siensi ingannati con lui, convertendo un semplice consiglio Ecclesiastico in formale precetto: ciò nulla ostante sembrami di poter con tutta ragione affermare, che il matrimonio si possa in ogni tempo liberamente contrarre, e che quindi in ogni tempo usar si possano i mezzi leciti, e comandati dalla Chiesa per poterlo contrarre; quali sono le pubblicazioni (a).

(a) Benchè anche in alcune poche Diocesi siasi riputato conveniente il contrario, la pratica universale delle Chiese per altro fu, ed è, che il Sacramento del matrimonio si possa amministrare in tutti i tempi. Ma dato ancora e non concesso, che ne' tempi feriatî fosse proibito il matrimonio, argomentar non si potrebbe che quindi fossero proibite anche le pubblicazioni, non essendo queste il matrimonio, ma una necessaria disposizione al matrimonio.

Il diritto naturale , divino , ecclesiastico , e delle genti vengono in conferma di quanto io sostengo . In fatti che il gius naturale permetta in ogni tempo il matrimonio , alcuno certamente non può negarlo : avvegnacchè in ogni tempo la natura stimoli generalmente gli uomini all' unione matrimoniale .

Lo stesso gius divino non è dissenziente dal naturale , stando scritto nella Genesi c. 1. senza distinzione di tempo queste parole : „ Masculum et „ foeminam creavit eos , benedixitque illis Deus : „ et ait : crescite , et multiplicamini „ . E sebbene dopo che fu popolata la terra non debbasi considerare un comando , che obblighi in particolare , ma soltanto in generale , non ne viene però , che non sia generalmente permesso agli uomini in tutti i tempi il matrimonio ritenuti i principj di natura , e di legge . Quindi nella Genesi stessa c. 2. si legge : „ Non est bonum esse „ hominem solum , faciamus ei adjutorium simile sibi . . . Relinquet homo patrem suum , et „ matrem , et adhaerebit uxori suae , et erunt duo „ in carne una „ . Parole , che Gesù Cristo medesimo nel c. 7. di S. Matteo replicò ai Farisei aggiungendovi : *Quod ergo Deus conjunxit , homo non separet* . Lo stesso Gesù Cristo perciò volle innalzare il matrimonio al grado di Sacramento ; e siccome per gli uomini istituì gli altri Sacramenti , per loro istituì anche il Sacramento del matrimonio . Laonde S. Paolo lo chiama gran Sacramento in Gesù Cristo : „ Sacramentum hoc „ magnum est . Ego autem dico in Christo , et in „ Ecclesia „ . E scrivendo agli Effesini nel capo 5. per preparare gli animi dei fedeli così scrive :



„ Viri diligite uxores vestras , sicut Christus dilexit Ecclesiam , et se ipsum tradidit pro ea etc.  
 „ Propter hoc relinquet homo patrem et matrem ,  
 „ et adhaerebit uxori suae , et erunt duo in carne una „ .

Il gius Ecclesiastico poi dichiara , che il matrimonio si può contrarre in ogni tempo . Così rilevasi chiaramente dal Concilio di Trento , il quale quando tratta di proibizione di nozze , sempre parla della solennità delle stesse , cioè di quella pompa , e di quel fasto mondano , che molte volte suole accompagnarle , come insegna il Reiffenstuel nella sua Teologia Morale dist. 12. n. 2. , e chiaramente rilevasi dalle altra volta citate espressioni del Concilio. Sess. 24. can. 11. „ Prohibitionem SOLEMNITATIS nuptiarum „ : e nel cap. 10. della stessa Sessione : „ SOLEMNIUM nuptiarum prohibitio-  
 „ nes . . . Nuptias SOLEMNITER celebrari „ . Il medesimo Concilio nella Sessione citata al capo 9. condanna come cosa empia e ribalda l' impedire la libertà del matrimonio : „ Maxime nefarium matrimonii libertatem violare „ . Nulla poi di più contrario alla libertà del matrimonio , che l' impedirne in determinati tempi la celebrazione , ed i mezzi , ossia le discipline volute dalla legge per poterne far la celebrazione , che sono le pubblicazioni . Quindi ottimamente il Rituale Romano già altra volta citato dopo aver riportato il capo 10. del Concilio di Trento , in cui si vietano le solennità delle nozze , e spiegato quali siano queste solennità , conchiude che il matrimonio si può contrarre in ogni tempo . Ecco le parole stesse del Rituale : „ Meminerint Parochi a Dominica „ prima Adventus usque ad diem Epiphaniae , et

„ a feria quarta Cinerum usque ad Octavam Paschae inclusive *solemnitates* nuptiarum prohibitas esse ; ut nuptias benedicere , sponsam traducere , nuptialia celebrare convivia . Matrimonium autem *omni tempore* contrahi potest „ .

Finalmente non trovai che il gius delle genti abbia giammai in niun tempo impedito il matrimonio . Leggasi la storia di tutte le nazioni , e non si troverà che alcun Principe , che alcun Sovrano abbia fatte leggi , che proibissero in qualche determinato tempo la celebrazione del matrimonio .

Il matrimonio è il primo bisogno inerente all'umana natura ; e sebbene il fine primario del matrimonio sia la prole , avvi però anche il secondario , per cui fu istituito , che cioè possa servire di rimedio alla concupiscenza . Così insegna l'Apostolo 1. Cor. 7. 2. e 5. *Propter fornicationem ( vitandam ) unusquisque suam uxorem habeat , et unaquaeque suum virum . . . ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram .* Anzi più avanti v. 9. chiaramente dice essere obbligati al matrimonio quelli , che non si sentono capaci di conservare la continenza : *Si non se continent , nubant . Melius est enim nubere , quam uri .* In tale circostanza poi molti tra gli uomini per la loro caducità si trovauo in tutti i tempi , e quindi anche nell'Avvento , e nella Quaresima . L'onde non sarebbe ragionevole , che la pietosa madre Chiesa avesse da proibire in quei tempi il matrimonio , perchè anzichè a santificarli darebbe occasione di commettere molti peccati di carne , se non potessero allora gli uomini unirsi in matrimonio . *Non expedit* ( così il Sanchez Tom. 2. lib. VII. de imped. matrim. Disp. 7. n. 12. ) *ut pia mater*





*Ecclesia matrimonium tot temporibus prohibeat iniuri, cum non possent homines tunc matrimonio copulari, quod in concupiscentiæ remedium est institutum.*

La pratica stessa delle Chiese Cristiane ben dimostra che nell' Avvento, e nella Quaresima possa celebrarsi il matrimonio, e quindi farvi prece- dere le pubblicazioni. Potrei qui citare Venezia colla maggior parte dell' antico di Lei Dominio, il Tirolo Italiano, e Tedesco, l' Austria, la Stiria, la Carinzia, e gli altri Stati soggetti a Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica con tutto il rimanente della Germania ad eccezione un tempo della Fiandra, inoltre la Francia, e la Spagna con cento altri Stati, che vantano la Religione Cattolica; ma per tutti basti la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana madre amorosissima, e maestra di tutta l' antichità, la quale col proprio esempio autentica la cosa medesima. Eccone una testimonianza irrefragabile nel gius Canonico tratta dal titolo De Feriis Cap. Cappellanus: *Ea est Ecclesiæ Romanæ consuetudo, ut quocumque tempore matrimonium contrahatur, consensu interveniente legitimo de præsenti (a).*

(a) So che nel citato Capitolo *Capellanus de feriis* si sia ritenuta poco conveniente in alcune Diocesi la celebrazione de' matrimonj ne' tempi feriat; ma so altresì che tuttavia la Disciplina della Chiesa Romana riteneva, ha sempre ritenuto, e ritiene, che il matrimonio si possa lecitamente, e liberamente contrarre in ogni tempo. Che se pure S. Carlo ha supposto (Cono. Prov. V. *De iis, quæ ad matrimonium pertinent*) fosse piuttosto conveniente l' astenersi dall' uso del matrimonio, non che del contrarlo: *Cum præsertim eo sacro tempore, qui jam matrimonio juncti sunt, ab illius*

Questa pratica si dessume altresì dalla moltitudine di teologi di patria diversa, che ammettono, che il matrimonio, e quindi le stesse pubblicazioni si possano fare nell'Avvento, e nella Quaresima, non essendo presumibile, che i teologi stessi vogliano attenersi ad una sentenza contraria alla pratica della loro Diocesi. Estio nel IV. lib. Dist. 32. §. 10. pag. 112. cercando nel proposito di cosa intenda parlare la proibizione del Tridentino, decide riguardare essa unicamente le solennità, e non mai il matrimonio; e ne rende anche la ragione: *Tum quia* (dice egli) *potest absque solemnitate celebrari, tum quia Pontifex in supradicto capite Cappellanus testatur eam esse Romanæ Ecclesiæ consuetudinem, ut matrimonium quocumque tempore contrahatur. Atque hunc prohibitionis Ecclesiasticæ sensum tradunt Glossa dicti Capituli, Sanctus Thomas, et Paludanus in praesentem distinctionem, Silvester in verbo Matrimonium 7. q. 2., Cajetanus in sumula verbo Matrimonium, et verbo nuptiæ, et Navarrus Enchiridii c. 22. n. 71.* Lodovico Engel maestro nel gius canonico trattando del matrimonio nella terza parte C. V. §. 1. così scrive: *Licet nuptiæ et matrimonium in jure plerumque confundantur, ut tot. tit. §. de ritu nuptiarum nomine pro-*

C 2

*usu abstinere potius conveniens sit, nedum sponso una conjungi*: egli è però vero, che non ha mai inteso in ciò ravvisarne, o formarne un precetto. Nè mi si dica finalmente, che lo spirito della Chiesa predilegga il celibato sopra il matrimonio: poichè, come ognun sa, una tale predilezione è di solo consiglio, non mai di precetto.



prie illa solemnitas , et pompa externa magis quam contractus ipse matrimonialis intelligitur ; quo sensu tempore Adventus , et Quadragesimæ nuptiæ prohibentur , idest pompa nuptialis , non vero ipse matrimonialis contractus . Il Belarmini battendo le tracce medesime nel Tom. II. c. 31. pag. 1413. coll' appoggio anche di S. Tommaso , e di altri , insegna la cosa medesima . Ecco le parole stesse di questo gran Porporato : *S. Thomas in 4. dist. 52. q. 2. a. 5. q. 4. ad 2. Cajetanus in summa de peccatis verbo Nuptiæ , et Navarrus in Enchiridio cap. 22. n. 71. docent non interdici illis temporibus celebrationem matrimonii per verba de præsentibus , et etiam consumationem ; sed solemnem tantum sponsæ deductionem , et publicam illam pompam , et convivium , quæ in solemnitate nuptiarum adhiberi solent .* Nè altrimenti decidono il Sanchez Tom. II. lib. 7. de imped. matrim. , l' Ostiens. , e Tancredi de matrim. , Filiarco De Officio Sacer. tom. 1. p. 2. lib. 2. c. 4. , Cavalcanti nelle sue decisioni p. 2. decis. 12. de contract. , e nella decisione 58. n. 17. , Bart. a Ledesma dub. 60. de matrim. 6. *Animadvertere hic oportet* , Vega 2. Tom. sum. c. 34. casu 178. , Gofredo in Summa tit. de matrim. contra interd. Eccl. n. 2. , Basilio Ponce lib. 6. c. 8. , Clemente Piselli P. 2. tract. 8. c. 4. , Reiffenstuel Theolog. Moral. dist. 14. q. 2. n. 12. , Navarro in Manual. c. 22. n. 7. , Barbosa in d. sess. 24. c. 10. de reform. matrimon. n. 5. , Nicol. in Flosculis verb. matrim. n. 6. , e cent' altri antichi , e moderni teologi .

Il Juvenin adunque , scolastico d'altronde in molti altri punti rispettabile , può co' suoi segua-

ci, se mai ancora ve ne fossero a nostri tempi, persuadersi, che il matrimonio si può celebrare anche nell'Avvento, e nella Quaresima; e confessar dee, che non solamente alcuni, ma anzi la generalità dei buoni teologi concordamente affermano, che la sola unica solennità delle nozze in quei tempi è proibita, e che lo affermano essi col maggior fondamento, e dietro anzi alla pratica costante delle Chiese, tra le quali, se alcune poche ancora vi fossero, che diversamente la sentissero, niente pregiudicherebbe all'universalità della Chiesa madre nostra cattolica Apostolica Romana.

Ma dicano in cortesia coloro che diversamente la pensano, qual ragione v'è mai, per cui il Sacramento del matrimonio, o i mezzi, che conducono a lecitamente ricevere il Sacramento medesimo, debbano in qualche tempo essere proibiti? Faremo forse risorgere gli errori dei Simoniani, dei Nicolaiti, dei Taziani, dei Saturiani, dei Marcioniti, e di altri eretici, i quali pretendevano, che il matrimonio fosse in se cattivo? Una cosa pare certamente che non possa essere proibita, quando non sia per se stessa cattiva, o conducente in qualche modo al male.

Si risponderà che se il matrimonio non è in se cattivo, nè conducente al male, distrae però l'animo cristiano da quella santa preparazione, a cui dovrebbe essere diretto l'Avvento per disporsi a celebrare la memoria della venuta del Signore, e da quei veri sentimenti di penitenza, cui applicata esser dovrebbe la Quaresima per prepararsi a ben ricevere la S. Pasqua.

Dunque Gesù Cristo avrà innalzato al grado di



Sacramento un atto, che sia per allontanare da lui le anime cristiane, o almeno di rallentarle nel di lui servizio, d'intiepidirle nell'amore a lui dovuto, e di trarle anche per poco dalla strada de' loro doveri? Solamente il supporlo sarebbe un massimo assurdo, un enormità grandissima (a). Il matrimonio è buono, santo, onorevole, immacolato: *Honorabile connubium in omnibus, et thor* *us immaculatus*. Heb. 13. 4. Gesù Cristo medesimo onorò le nozze colla sua presenza in Cana della Galilea, come espressamente leggiamo nel capo 2. di S. Giovanni. L'uso stesso del matrimonio non è, nè fu mai proibito. Nella prima sua lettera ai Corinti al c. 7. v. 3. l'Apostolo scrive così: *Uxori vir debitum reddat: similiter autem et uxor viro*. E sebbene per meglio atten-

(a) S. Girolamo dopo essere stato dal di lui amico Pomponio avvertito di avere, seguendo la veemenza del suo genio, troppo esaltato il celibato a depressione dello stato matrimoniale nella di lui opera contro Giovinniano, cercò al possibile di ritirarne gli esemplari; il che non gli riuscì affatto, per essere stati da' suoi amici, e invidiosi, come egli scrive, immediatamente diffusi per ogni dove. Fece quindi l'apologia del matrimonio dichiarandolo degno di onore, e senza difetto secondo la Scrittura, e di aver soltanto preferita la continenza come un maggior bene: affermò essere il matrimonio come la sorgente della virginità: approvò le seconde e le terze nozze: ed ebbe in fine a riflettere che a Roma gli stessi fedeli maritati si comunicano ogni giorno, e che allorquando non credevansi in istato di entrare in Chiesa, non tralasciavano di assumere il Corpo di Gesù Cristo nelle loro Case. Compillazione di Storia della Chiesa stampata in Venezia l'anno 1787., e ristampata l'anno 1789. presso Pietro Piotto in Campo ai Gesuiti alle fondamenta nuove Tom. II. pag. 343.

dere all' orazione sia plausibile per qualche tempo sospenderne l' uso , come leggiamo nel vers. 5. dello stesso capo : *Nolite fraudare invicem , nisi forte ex consensu ad tempus , ut vacetis orationi* , è rimarcabile , che la sospensione stessa dell' uso non è mai permessa , se non concorra il consenso di ambedue i congiugi : quale consenso essendovi , ciò nulla ostante si raccomanda , che s' abbia di ritornare all' uso stesso , affinchè non abbiano i congiugi d' essere tentati per la concupiscenza del proprio corpo ; cosa che invece d' impegnarli con maggior fervore nell' orazione , ne divertirebbe il loro cuore , e li allontanerebbe dalla grazia divina ; *et iterum revertimini in id ipsum , ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram* : è la continuazione dello stesso citato versicolo quinto . Se dunque non è mai in niun tempo proibito l' uso del matrimonio , ma solamente per qualche breve tempo n' è consigliata la sospensione , perchè vi dovrà essere un tempo , come nell' Avvento , e nella Quaresima , in cui abbiano ad essere proibite le nozze (a) , o i mezzi necessarij per poterle contrarre legittimamente ?

(a) Dunque saranno da condannarsi quei Concilj Provinciali , o Diocesani , che giudicarono non essere conveniente nell' Avvento , e nella Quaresima celebrare il matrimonio ? Chi mai sarebbe temerario a questo segno ? Supposero quei Concilj essere tanta la corruttela de' loro tempi , che incontrando allora il matrimonio pochi sarebbero quelli , che non profanassero que' giorni di preparazione , e di penitenza con troppo lauti convitti , con danze , con balli , e colle altre mondane proibite solennità . Retto quindi fu il fine , che quei Concilj si proposero . Riflettasi per altro , che non fu mai assolutamente proibito il matrimonio ; dato essendo all'



Senz' altre digressioni pertanto siami lecito il conchiudere che nell' Avvento, e nella Quaresima si possono fare le pubblicazioni dei matrimonj; giacchè se è permesso l'uso dei matrimonj, e se i matrimonj si possono incontrare, molto più deve essere lecito l'avvertire soltanto il popolo, che tra due nominate persone vorrebbe incontrar matrimonio, perchè se alcuno vi sapesse qualche canonico impedimento, possa scoprirlo al Parroco.

## A R T I C O L O VII.

*Cosa debbasi fare avanti di procedere  
alle pubblicazioni.*

**A**vanti di venire alla pubblicazione de' futuri matrimonj i Parrochi si renderanno maturamente informati, e si accerteranno della patria dei contraenti, e della loro età col mezzo delle fedi battesimali. Conosceranno inoltre, se ambidue, oppure uno di loro solamente abiti nella propria parrocchia, per poter loro indicare in quali altri luoghi ancora si debbano fare le pubblicazioni, e così accertarsi della loro libertà (a). Ricercheranno arbitrio dell' Ordinario rispettivo di quelle Provincie, o Diocesi di renderlo conveniente anche nei tempi indicati col mezzo del loro beneplacito.

(b) Il Parroco deve essere sempre assai circospetto, e caustissimo avanti di determinarsi alla celebrazione de' matrimonj, quando non abbia piena cognizione dei contraenti. Trattandosi di militari, ancora dove non è comandato, richiedere dovrebbe l'assenso del legittimo superiore della milizia, per così meglio assicurarsi della

se l'uno, o l'altro de' contraenti fosse nello stato di vedovanza, perchè allora dovrebbe prima aver prodotto un esemplare autentico dell'antecedente ultimo matrimonio, ed un altro comprovante la morte dell'antecedente ultimo congiuge, per riscontrare, se questo sia realmente il defunto, cui ultimamente era unito in matrimonio. Avvertiranno, se ambidue i contraenti abbiano prestato il loro assenso (a) alle pubblicazioni; non essendovi mancati di quelli, che per iscornare una qualche giovane sono arrivati alla perfidia di far seguire le pubblicazioni senza che nemmeno ella si sognasse di volersi maritare. Quindi se i contraenti fossero di diversa parrocchia, uno dei Parrochi non faccia la proclamazione del matrimonio da contrarsi, quan-

loro libertà. Che se un militare qualunque fosse già congedato, e n'avesse la necessaria testimoniale, sarà cosa convenientissima, che tuttavia esiga un attestato regolarmente fatto dal suo Capitano, in cui si accerti la di lui libertà. Che se poi finalmente si trattasse di persone, che sono ora in un paese, ora in un'altro, ora in questa, ed ora in quella Provincia, e che per la professione di teatrante, di ballerino, o di altre simili cose non hanno mai uno stabile domicilio, allora le precauzioni, le indagini, le circospezioni non saranno, per così dire, giammai bastanti. Abbiamo perciò sempre sott'occhio quanto prescrive il capo settimo della Sessione XXIV. del Concilio di Trento *de Reformatione Matrimonii*, cui si debbono intieramente rimettere, e sopra tutto per loro garanzia non tralascino di rappresentare all'Ordinario il caso colle più minute circostanze, e si conducano fedelmente a norma di quanto verrà loro indicato.

(a) *Has denunciationes Parochus facere non aggrediatur, nisi prius de utriusque contrahentis libero consensu sibi bene constet.* Così il Rituale Romano dove tratta del Sacramento del Matrimonio.



do prima non sia stato accertato dalla testimonianza dell' altro Parroco della volontà del contraente non suo parrocchiano . Ecco quanto viene scritto nel proposito dal Concilio Provinciale di Ravenna sotto l' Arcivescovo Cristoforo Buoncompagno nell' anno 1683. de Matrim. c. 2. ,, Parochi  
 ,, matrimonia parochianorum suorum celebranda ne  
 ,, antea denunciarent , quam ii , quorum matrimonium denunciandum est , et non alii eorum nomine , etiam si parentes sint , illas denunciations fieri petant , aut ut fiant consensum suum praebeant . Quod si in diversis parochiis illi habitent , utriusque item Parochus hoc ipsum servet , nec matrimonium alter Parochus denunciaret , nisi sit ab altero Paroco certior factus de illius consensu , qui ejus curae subditus est , , .  
 Cosa già detta prima in molti Sinodi , e ripetuta posteriormente in molti altri . Chiederanno inoltre i Parrochi ai contraenti , se vi sappiano fra di loro qualche impedimento al matrimonio ; e baderanno bene , se abbiano i contraenti , particolarmente se minorenni , il consenso de' loro genitori , essendo cosa disdicevole al sommo , e riprovabile , che si proceda ad un' atto di tanta importanza inscienti alle volte affatto essendone i genitori (a) mede-

(a) Asseriscono il Ciaconio , ed il Palazzi , come pure il Bernini , che S. Evaristo Pontefice VI. intorno all' anno del Signore XCV. pubblicò un Decreto ( il che vedesi nel tomo 1. de' Concilj ) con cui nell' atto , che dichiarò incestuosi li matrimonj , che non si celebrano pubblicamente colla benedizione , ed assistenza del Sacerdote , dichiarò altresì , come gravemente peccaminosi que' matrimonj , che seguissero senza il consenso del padre , e della madre . Qual Decreto dopo quattordici se-

simi ; il che potrebbe causare dei litigi , delle discordie , e delle gravi turbolenze nelle famiglie . I Parrochi finalmente esorteranno i contraenti a ricorrere a Dio coll' orazione , ed a prepararsi al matrimonio coll' accostarsi ai SS. Sacramenti della Penitenza , e dell'Eucaristia , per impegnare il Signore ad accompagnarli colle sue benedizioni . E riguardo segnatamente alle ultime cose dette in quest' articolo , siami qui lecito di riportare quanto stabilisce S. Carlo nel VI. Concilio Provinciale di Milano tit. *Quæ ad Matrimonium pertinent* . Eccone il testo : „ Matrimonium futurum Parochus „ antequam in Ecclesia denunciât , sponsoseor- „ sum moneat , ut videant , ne matrimonio , quod „ inter se contrahere volunt , aliquod impedimen- „ tum obstet . Viderint igitur an alteri fidem ad- „ strinxerint , aut jurejurando spoponderint ? an „ castitatis , religionisve votum ediderint ? an ali- „ quod impedimentum inter eos intercedat cognationis etiam spiritualis usque ad gradum jure „ Tridentinoque Concilio prohibitum ? Si vero filii familias sint , hos Parochus valde cohortetur , ut parentibus in quorum potestate sunt , eum honorem tribuant , ut illis ne insciis quidem , nedum invitis , rem tanti momenti ineant . Id præterea studiose , paterneque etiam , utrumque hortetur , ut singulari quadam animi pietate , et oratione in primis frequentiori , in re tam gravi ad Deum confugiant . Quo in genere Tobiae adolescentis , cum uxorem duxit , com- coli fu ricordato nel Concilio di Trento dal celebre Vanzetti Vescovo di Orvieto , quando dai Padri si tenne discorso del matrimonio : lo che è riferito dal Battaglini nella sua Storia del Concilio di Trento .



„ memorabile exemplum , imitationeque dignum  
 „ proponat „ .

## ARTICOLO VIII.

*Modo con cui si debbono fare le pubblicazioni .*

**L**e pubblicazioni dei futuri matrimonj non debbono essere scritte sopra un cartello volante , come molti Parrochi abusivamente sogliono praticare ; ma in un libro , che si deve conservare nell'archivio parrocchiale . I cartelli volanti si possono facilmente smarrire ; e se dopo avvenisse , come pur troppo avvenir potrebbe di dover render ragione delle fatte pubblicazioni , non si avrebbe più un fondamento , cui appoggiati dimostrare il tempo , in cui furono eseguite , e la verità insieme di averle fatte seguire .

Sotto il registro della proclamazione di qualunque matrimonio fatta che sia , subito dopo se ne deve notare il giorno , indicando la prima , la seconda , e la terza . Scoprendosi qualche impedimento in seguito alla registrata pubblicazione , sullo stesso libro noterà il Parroco l'impedimento scoperto , ossia la contraddizione fatta , il giorno della comparsa , il nome , cognome , patria , parrocchia , o luogo preciso , in cui abita il contraddicente , spiegando se contraddica in proprio , o in altrui nome ; acciocchè riesca facile al caso di bisogno il ritrovarlo , per giustificare la fatta contraddizione . Gli sposi debbono quanto prima essere dal Parroco avvertiti della fatta contraddizione , e che non possono proseguire le pubblicazioni , e molto meno passare al matrimonio , quando non provino in

forma autentica la falsità dell'impedimento, e formalmente sia rievocata la fatta contraddizione.

Le pubblicazioni si debbono fare dal Parroco proprio degli sposi, oppure da altro Ecclesiastico a ciò destinato dal Parroco stesso con voce chiara, intelligibile, e nella lingua comune del proprio paese. Così il Barbosa De potest. Episc. p. 2. alleg. 32. n. 11.

Siccome poi vi sono alcuni, che hanno più nomi di Battesimo, non si debbono proclamare con tutti questi nomi, perchè potrebbe rendere confusione, ed essere causa che quelli, che si proclamano, non fossero dal popolo, che ascolta, riconosciuti per quelli, che sono realmente. Si debbono essi proclamare solamente con quel nome, con cui vengono comunemente chiamati, e sotto cui sono conosciuti in parrocchia. Egualmente oltre al vero cognome di famiglia delle persone, che si pubblicano, debbonsi dire i soprannomi, se ne hanno, e molto più quando fossero riconosciuti semplicemente sotto di tali soprannomi. Si aggiungerà altresì la loro patria, la età, la professione, o condizione, e la contrada, e la casa, dove abitano. Di più si esporrà il loro stato, cioè se celibi, o vedovi, dovendosi, particolarmente se si trattasse di donna, che vuol passare alle seconde nozze, annunziare anche il nome, e cognome del primo suo defunto marito, essendo le vedove il più delle volte conosciute solamente sotto il nome della famiglia del defunto marito, e non sotto il nome della famiglia della loro casa paterna. Nel fine poi delle pubblicazioni deve il Parroco aggiungere ad alta voce, se è la prima, la seconda, o la terza pubblicazione, per



far conoscere al popolo , quando abbia maggiore, o minore spazio di tempo per portarsi dal Parroco stesso a manifestare gl' impedimenti , se alcuno ve ne sapesse . Anzi che se i contraenti desiderassero per forti ragioni , che debbono essere note al Parroco , d' incontrare il matrimonio nel giorno , in cui si fa l' ultima pubblicazione ; il Parroco medesimo , quando fa la seconda pubblicazione , deve avvertire il popolo , che nello stesso giorno , in cui seguirà la terza pubblicazione , si eseguirà anche il matrimonio . Così le Costituzioni ad uso del Clero di Brescia . Dissi che ciò non si deve fare senza forti ragioni riconosciute dal Parroco ; avvegnacchè per un semplice capriccio dei contraenti non si deve sconvolgere l' ordine ragionevolmente stabilito nelle varie Diocesi , nè togliere al popolo un tempo congruo , e comodo per la manifestazione degl' impedimenti : qual tempo nella nostra Diocesi è breve , e indulgentissimo , restringendosi a tutto l' ultimo giorno , in cui sonosi eseguite le pubblicazioni ; giacchè nella mattina del giorno susseguente si può celebrare il matrimonio : laddove in Venezia dal Sinodo tenuto il 1714. viene stabilito , che terminate le tre denunzie non abbiassi l' ardire di celebrare il matrimonio , se non saranno trascorsi almeno due giorni dall' ultima denunzia da computarsi esclusivamente . E lo spettabile Clero di Francia ha fissato ne' suoi decreti , che dopo le pubblicazioni si osservino ancora tre giorni di rispetto avanti di passare alla celebrazione del matrimonio , per dar luogo alla manifestazione degl' impedimenti .

*Luogo in cui si debbono fare le pubblicazioni.*

**L**a Chiesa è il luogo, in cui si debbono proclamare i matrimonj. Pur troppo vi furono alcuni, i quali ne' tempi, in cui era proibita l'amministrazione del Sacramento del matrimonio, finchè il contratto matrimoniale non fosse fatto avanti le autorità municipali, perchè in esecuzione delle Sovrane leggi, che allora vigevano, s'erano già pubblicati in due Domeniche alla porta della Casa Comunale i nomi dei contraenti, ed affissi erano rimasti i nomi dei contraenti medesimi alla detta porta pel decorso d' un intiera settimana, credevano che abbastanza si fosse supplito al dovere ingiunto dal Concilio di Trento di fare le pubblicazioni nella Chiesa, dicendo che lo spirito, ed il motivo della legge era già adempito.

Quanto però vadano costoro lungi dal vero, evidentemente può ravvisarlo chiunque si degni di rileggere le parole del Tridentino sess. 24 c. 1. *Antequam matrimonium contrahatur* ( eccole riportate letteralmente ) *ter a proprio contrahentium Parrocho tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter Missarum solemnias publice denuntietur inter quos matrimonium sit contrahendum*. Qui non si verificano le tre prescritte pubblicazioni, giacchè due sole se ne faceano alla porta delle Comuni: non si verifica, che si facciano nella Chiesa, cioè nel tempio: non si verifica finalmente la pubblicità; giacchè alcune poche persone, che passino, o che posteriormente possano leggere l'affisso, non costituiscono il popolo, non formano il pubblico.



Nè il motivo stesso della legge Tridentina può in quella maniera essere bastantemente adempito: avvegnacchè le porte della Comune molte volte, particolarmente nelle Città, e nei grossi villaggi, sono assai discoste dall'abitazione dei contraenti, i quali perciò in quel luogo con tanta facilità non possono essere cónosciuti: nè avvi alcuna ragione, per cui alla porta della Comune, abbia di ritrovarsi radunato del popolo al momento che si proclamano i matrimonj, accidentalmente soltanto alcuni pochi forse allora passando, ed alle volte anche niuno. Nè lo starne per una settimana dopo affissi i nomi basta all' assunto; perchè molti tra i passaggieri non sanno leggere, e tra quelli, che sanno leggere, pochissimi vi sono, che si curino di voler leggere quegli affissi. Non è quindi abbastanza adempito lo scopo della legge, che è quello di rendere noti al popolo i nomi dei contraenti, affinchè, se vi sappia degl'impedimenti, li abbia di manifestare.

Nella Chiesa poi il popolo fedele vi si raduna per udire la Santa Messa, cui per espresso precetto Ecclesiastico deve la festa intervenire sotto pena di grave peccato: vi si unisce ancora per ascoltare nella parrocchiale spiegazione del Vangelo la parola di Dio, il che è prescritto dal Concilio di Trento, e da tanti Concilj Provinciali, e Diocesani: finalmente vi concorre per ricevere i Ss. Sacramenti, e per assistere ad altri uffizj divini; e così per necessità deve il popolo di quella parrocchia trovarsi presente alle proclamazioni de' futuri matrimonj de' suoi comparrocchiani, le cui relazioni facilmente conoscerà, frà cui saprà quindi ancora, se vi siano impedimenti, e di

cui sapendovene , avvertito d'essere in coscienza obbligato a darne notizia , non mancherà di farlo prontamente , aperto sempre essendo e facile l'accesso al proprio Parroco .

Aggiungasi che la legge civile non è riguardo agl'impedimenti matrimoniali concorde colla legge ecclesiastica , questa riconoscendone un numero maggiore , e quella un numero minore , ed alcuni alle volte ancora , che non sono dalla legge ecclesiastica come tali considerati .

Per altro dato ancora , e non concesso , che lo spirito , e lo scopo della legge Tridentina fossero adempiuti colle pubblicazioni , che faceansi alle porte delle rispettive Comuni ; certo essendo che quando due legittime autorità comandano una cosa da eseguirsi in maniere differenti , si debbono eseguire dal suddito secondo la diversa maniera , con cui sono comandate , ne viene quindi per necessaria illazione , che se , per adempire alla legge civile , due volte si facevano le denunzie , o proclamazioni matrimoniali in Domenica alle porte delle Case Comunali , per adempire alla legge ecclesiastica tre volte in tre giorni festivi nella Chiesa nel maggior concorso del popolo tra le solennità delle Messe si debbono dal Parroco eseguire le proclamazioni medesime .

La Chiesa poi , in cui si debbono fare tali proclamazioni , è la propria parrocchia . Se i contraenti fossero soggetti a due differenti parrocchie , uno abitante nell'una , e l'altro nell'altra , le proclamazioni si dovranno fare in ambidue da ambedue i Parrochi dei contraenti medesimi , per iscoprire così più facilmente gl'impedimenti , se ve ne fossero . Così la Congregazione de' Cardinali , così



S. Carlo *Actorum part. 4.*, così il Rituale Romano, dove trattando del Sacramento del matrimonio dice: *Si vir, et mulier Parochiae sint diversae, in utraque Parochia fiant denuntiationes.* Il che maggiormente conferma, dove prescrive la maniera di ritenere in un libro appositamente scritto il registro dei congiugati, esigendo che se uno di quelli, che vogliono contrarre il matrimonio, sia di altra parrocchia, avanti che si ammetta al matrimonio, il Parroco nella cui Chiesa devesi il matrimonio celebrare, riporti l'attestato scritto delle pubblicazioni fatte con le formalità solite nell'altra parrocchia, quale attestato si conservi, e se ne faccia menzione nel libro de' matrimonj. Ecco le parole stesse del Rituale: *Si unus ex his, qui matrimonium contrahere voluerint, alterius parochiae fuerit, antequam admittatur, Parochus, in cuius Ecclesia matrimonium celebrari debet, denuntiatio- num in ejus parochia rite factarum fidem scriptam habeat, quae asservetur, et res tota exprimatur in ipsomet libro matrimoniorum.* La stessa cosa viene altresì comunemente ordinata da tutti i rituali particolari dei luoghi, e da tutti i Sinodi, tra i quali il Veneto dell'anno 1714. tenuto sotto il Patriarca Pietro Barbarigo: *Se i contraenti (dice) sono di altra parrocchia, dovranno prodursi le denunzie nella propria parrocchia di quella tal altra, e prodursi le lettere munite col sigillo (a) di quel Parroco,*

(a) Alcuni Parrochi reputano superfluo il sigillo, o non si degnano d'imprimerlo sotto i loro attestati. Riflettano che è cosa dignitosa per tutte le Parrocchie l'aver il proprio sigillo; che molti Sinodi lo prescrivono; che la consuetudine universale lo approva, che il loro carattere non può essere riconosciuto in un'intera Dio-

e se di estera Diocesi , autenticate dalle rispettive Curie Episcopali .

Se taluno dei contraenti ha domicilio in varie parrocchie , le pubblicazioni si debbono fare in quella parrocchia , in cui è solito fare una più lunga dimora , e dove più verisimilmente si può venire in cognizione , se vi sieno impedimenti . Barbosa de potest. Episc. part. 2. alleg. 32. n. 11. Che se l' uno dei contraenti abbia il domicilio in due parrocchie in guisa , che abiti la metà circa dell' anno in una parrocchia , e l' altra metà nell' altra , il matrimonio si potrà validamente contraere tanto alla presenza del Parroco di una parrocchia (a) quanto alla presenza del Parroco dell' altra . Dissi la metà circa dell' anno , perchè la cosa non si deve riguardare matematicamente ( come dice il Sanchez lib. 3. *De consensu clandestino* Disput. 24. n. 3. ) ma soltanto moralmente . Le

d 2

cesi , e molto meno se Parrochi novelli ; e che qualora si dovesse prestar fede ad un semplice carattere , s'aprirebbe facile il varco a mille falsi attestati : la dove i sigilli delle Parrocchie non potendosi da quelli , cui abbisogna un' attestato qualunque facilmente imitare , essendo i sigilli inalterabili , e seco portando sempre quella stessa marca , sono anche più comunemente riconosciuti , e quindi servono a rendere gli attestati più credibili , e più autentici .

(a) Notisi che il contraente solito essendo ad abitare l' inverno in una Parrocchia , e l' estate nell' altra , non può per qualche suo particolare capriccio partirsi dalla Parrocchia , in cui abita l' inverno , per celebrare il matrimonio nella Parrocchia , dove abita l' estate , e così viceversa ; ma deve ricevere il Sacramento del Matrimonio nella Parrocchia , dove in quel tempo ritiene l' attuale suo domicilio .



pubblicazioni d'altronde debbonsi fare in ambidue le parrocchie, perchè in ambidue le parrocchie la persona, che vorrebbe contraere matrimonio, può aver incontrato qualche impedimento al medesimo.

Avvertasi finalmente che quando una persona abita da pochi anni in una parrocchia, non basta che si facciano in occasione di matrimonio le pubblicazioni solamente in detta parrocchia, ma far si debbono ancora nella patria della stessa persona. Anzi quantunque nel Sinodo Veneto del Patriarca Lorenzo Priuli richiedasi solamente un decennio di domicilio continuato, perchè si abbiano da tralasciare le pubblicazioni nella patria di chi vuol contrarre matrimonio, non mancano alcuni saggi teologi di affermare, che le pubblicazioni si debbono fare nella sua patria, e nel luogo qualunque, dove prima ha lungamente dimorato, quando bene non si provi che prima della sua pubertà abbia sempre abitato nella parrocchia dell'attuale suo domicilio.

Alcuni Parrochi credono di supplire agli attestati delle seguite pubblicazioni con quelli di libertà appoggiati alla semplice cognizione d'altri Parrochi, per quanto loro consta; attestati, che i contraenti sonosi procurati nella parrocchia, d'onde sonosi dipartiti. Ma questo è un'abuso intollerabile. La libertà deve risultare dalle seguite pubblicazioni, che si devono citare negli attestati, indicando i giorni precisi, in cui sonosi eseguite. Siccome i Parrochi avventurar non debbono di attestare sulla loro responsabilità l'altrui libertà, che in tanti modi può venire vincolata, senza che lo possano nemmeno traspirare; così rigettar debbono, come nulli tutti que-

gli attestati di libertà , che non ritrovano espressamente appoggiati alle seguite pubblicazioni. Quindi molto a proposito Monsignor Gabrio Maria Nave degnissimo Vescovo di Brescia li 18. Giugno 1816. con sua venerata circolare n. 925. diretta ai Parrochi della Città dice , che essendosi rilevato che in occasione di matrimonj alcuni Parrochi allor quando lo sposo , o la sposa appartengono a parrocchia di diversa Diocesi non si credono obbligati di procurare le pubblicazioni , supplendovi colle fedi di stato libero , che loro vengono presentate dai contraenti , prescrive che le pubblicazioni debbano farsi indistintamente.



*Quando , benchè fatte altra volta , si debbano rinnovare le Pubblicazioni .*

Qualora per negligenza , o per altro motivo qualunque non si fosse celebrato il matrimonio nel decorso di due mesi dopo le fatte pubblicazioni, debbonsi nuovamente ripetere le pubblicazioni stesse , non altrimenti che se giammai non fossero seguite ; e ciò in grazia degl' impedimenti , che in quel tratto di tempo possono essere sopravvenuti : *Si infra duos menses post factas denuntiationes matrimonium non contrahatur , denuntiationes repetantur , nisi aliter Episcopo videatur .* Così il Rituale Romano *De Sacramento Matrimonii* , così il Concilio V. Provinciale di Milano part. 3. *De Matrim.* celebrato sotto S. Carlo Boromeo , così le Costituzioni ad uso del Clero Bresciano .

A dir vero il Rituale di Parigi , ed alcune altre prescrizioni matrimoniali rispettabili particolarmente per il fonte d'onde partono , accordano che si possa tralasciar di ripetere le pubblicazioni fintanto che non siano passati sei mesi , da che furono fatte le prime pubblicazioni . Contutta la riverenza per altro mi si permetta il dire , che l' accordare sei mesi sembrami una condiscendenza troppo grande , e che può alle volte ricadere in qualche disordine ; essendo benissimo accaduto , che anche nel decorso di soli due mesi sono nati nuovi impedimenti . Che se in passato due mesi furono un tempo abbastanza lungo per insorgere , e scoprire nuovi impedimenti , lo possono egualmente essere anche al presente .

Noi per altro a tutti i modi siamo obbligati ad attenersi al prescritto dal Rituale Romano , e dai Concilj Provinciali : e se per forti ragioni volessimo prevalersi dell' indulgenza accordataci di sei mesi dalla legge civile , farebbe di mestieri procurarsi nel proposito la dispensa dal proprio Vescovo ; altrimenti il Parroco , i contraenti , ed i testimoni , cui constasse la cosa , non potrebbero scusarsi da grave peccato , ed incorrerebbero nelle pene stesse decretate contro coloro , che tralasciano le pubblicazioni.



## ARTICOLO XI.

*Dovere nel pubblicare i matrimonj di spiegarne qualche volta all' anno gl' impedimenti .*

Che dai Parrochi si pubblicino in Chiesa i matrimonj, va bene benissimo. Sancita n'è la consuetudine dalla più venerabile antichità: così richiedono le Leggi Ecclesiastiche, così comandano i Concilj Ecumenici Lateranense IV., e Tridentino. Che dai Parrochi stessi si ammonisca il popolo dell' obbligo gravissimo, che ha sotto pena di peccato mortale di loro manifestare gl' impedimenti, che ostar potrebbero alla celebrazione dei matrimonj proclamati, è cosa ottima, consentanea alla pratica costante delle Chiese, voluta dai Sinodi particolari, e necessaria ad ottenere il fine delle proclamazioni. Ma che poi nel tempio non ispieghino i Parrochi giammai al popolo gl' impedimenti, una cosa è questa contraria alle sante intenzioni della Chiesa, per loro assai vergognosa, ed affatto irragionevole. In fatti la Chiesa nel suo Decreto *De Reformatione Matrimonii* datato dal Concilio di Trento Sess. 24. c. 1. implicitamente comanda, che si debbano al popolo spiegare gl' impedimenti matrimoniali. Nel Catechismo Romano poi interprete della mente del Tridentino pubblicato per ordine del Massimo Pontefice Pio V. nella terza parte n. 31. viene chiaramente prescritto che i Parrochi attentamente, e diligentemente studiino le materie riguardanti gl' impedimenti medesimi, e che tratto tratto ne facciano la spiegazione ai fedeli.

Sarebbe, a dir vero, una vergogna grandissima

per i Parrochi , che ricadrebbe ad ignominia , e colpa loro gravissima , se il popolo alla loro cura affidato non fosse istruito in cose di tanta importanza . A che gioverebbero mai le pubblicazioni dei matrimonj , a che si ammonirebbe il popolo del dovere di manifestare gl'impedimenti , se poi il popolo ignorasse , quali siano quest'impedimenti ? Si pretenderà che il popolo senza ammaestrarlo nel proposito , s'istruisca da se stesso ? Sarebbe una pretesa sciocca , una pretesa contro ogni principio di ragione . E' dovere del Parroco l'ammaestrare il popolo in tutti i punti di Religione . Se il Parroco farà il suo dovere , facendo il catechismo , insegnando tutto il necessario , non lasciando passar festa senza amministrare la parola di Dio , allora se il popolo non interverrà ad ascoltarlo , al popolo stesso saranno imputabili tutti i mancamenti , che derivano dal non essere intervenuto alle istruzioni parrocchiali , dovrà rendere strettissimo conto a Dio della sua volontaria ignoranza , e pagherà a caro prezzo le ore perdute , che dovea impiegare santificando la festa coll'ascoltare dalla bocca del proprio Pastore la volontà di Dio , e della Chiesa sua sposa , e che impiegò invece in profani divertimenti . Ma se il Parroco non farà le debite istruzioni , tutti i mancamenti , che facesse il popolo per la deficienza di queste , ridonderebbono a suo carico , a danno dell'anima sua , e di tutti reo si renderebbe . Quindi se avvenisse , che ai matrimonj pubblicati vi fossero degl'impedimenti , e che il popolo non li manifestasse , perchè giammai non li avesse riconosciuti come tali , per non averne mai il Parroco , nè alcun altro in suo luogo fatta la spiegazione , come doveva , il



Parroco avanti a Dio sarà certamente colpevole di tutti i mali, di tutti i peccati, che derivar potessero dai matrimonj contratti con quei supposti impedimenti (a).

(a) Tutti sanno che gl'impedimenti del matrimonio stabiliti dalla Chiesa altri sono impedienti, che non rendono il matrimonio invalido, ma solamente illecito, altri dirimenti, che rendono nullo il matrimonio.

Gl'impedimenti secondo il gius nuovo riduconsi a quattro compresi in questo verso latino:

*Ecclesiae vetitum, tempus, sponsalia, votum.*

*Ecclesiae vetitum*, cioè la proibizione fatta dal Vescovo per l'insorto dubbio di qualche impedimento, che essere vi possa. *Tempus* significa la proibizione della solennità delle nozze dal primo giorno dell'Avvento fino all'Epifania, e dal primo giorno di Quaresima fino a tutta l'Ottava di Pasqua. *Sponsalia* significa la promessa vicendevolmente data di matrimonio, e non per anco sciolta, e liberata reciprocamente. *Votum* significa il voto semplice di castità, o di entrar in Religione, di non maritarsi, o di accostarsi ai sacri ordini.

Gl'impedimenti dirimenti poi sono quattordici, e vengono racchiusi in questi quattro versi:

*Error, conditio, votum, cognatio, crimen,  
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,  
Si sis affinis, si clandestinus, et impos,  
Si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto.*

1. L'errore, s'intende della persona, cioè quando credendosi di sposar Anna si sposa Lelia, quale è impedimento ancora per diritto naturale.

2. La condizione, o schiavitù non conosciuta, ed è quando una persona libera sposa una persona schiava, credendo che sia libera: quindi è chiaro non essere la condizione della schiavitù, che rende nullo il matrimonio, ma l'ignoranza della condizione della schiavitù.

3. Il voto per legge Ecclesiastica annulla il matrimonio, quando è solenne, quale è il voto della Professione in alcuna Religione approvata, voto che per sin-

## ARTICOLO XII.

*Obbligo di manifestare gl' impedimenti.*

**I** fedeli sono obbligati sotto pena di peccato mortale ad avvertire i Parrochi degl' impedimenti, che essere vi potessero al matrimonio, che da questi fu proclamato, e che loro constassero. In

golar privilegio ha forza anco retroativa, di annullar cioè il matrimonio prima contratto, ma non consumato.

4. La cognazione è di tre sorta, cioè carnale, spirituale, e legale. La carnale, o naturale è la consanguinità, o congiunzione di sangue tra persone discendenti dello stesso stipite di parentela. In questa si considera lo stipite, il grado, la linea. Lo stipite è la persona, da cui le altre traggono l' origine, come i rami dal tronco. Il grado è la distanza delle persone consanguinee tra di loro dallo stipite comune. La linea è la serie ordinata delle persone, che per diversi gradi discendono dal medesimo stipite. La linea si distingue in retta, e trasversale, o collaterale. Retta è la serie ordinata degli ascendenti, e discendenti, che per generazione procedono direttamente dallo stesso stipite, come del proavo, dell' avo, del padre, del figlio, del nipote, del pronipote, ec., nella qual linea non si può mai contraere matrimonio, riguardandosi questo come impedimento naturale. Trasversale, o collaterale è la serie delle persone discendenti dallo stesso stipite in guisa che una non discende dall' altra, come sono il fratello, e la sorella, il cugino, o la cugina. In questa linea avvi impedimento fino al quarto grado. Tre sono le regole per conoscere i gradi della consanguinità. 1. Nella linea retta tanti sono i gradi, quante le persone toltane la costituente lo stipite, da cui si dà principio al calcolo. Per esempio il padre, il figlio, ed il figlio del figlio sono tre persone, e due soli gradi. 2. Nella linea collaterale eguale tanti gradi sono le due persone, di cui si cerca, fra di loro distanti, quanti gradi sono distanti dallo sti-



fatti è dovere dei fedeli l'obbedire alla Chiesa, che comanda qualche cosa, e particolarmente in una materia di grave importanza. La Chiesa poi comanda espressamente a tutti i fedeli di mani-

pire comune. Così il fratello, e la sorella, essendo distanti un sol grado dal padre, un solo grado sono distanti anche fra di loro. 3. Nella linea collaterale ineguale due persone sono tanti gradi fra di loro distanti, quanti la persona più lontana è distante dallo stipite comune. Così il fratello, e la figlia d'altro suo fratello sono in secondo grado, perchè la figlia del fratello è distante due gradi dallo stipite comune.

La cognazione spirituale è l'affinità, che la Chiesa ha stabilito derivare dal Battesimo, e dalla Cresima. Questa cognazione si contrae fra il battezzante, o cresimante, ed il battezzato, o cresimato, e di lui genitori, e fra il padrino, o madrina, ed il battezzato, o cresimato, e di lui genitori.

La cognazione legale nasce dall'adozione d'una persona straniera in proprio figlio. Questa comprende l'addottante, e l'addottato, non meno che i figli, e i di loro discendenti sino al quarto grado: di più i figli dell'addottante, e l'addottato; ma cessa alla morte del padre, ed all'emancipazione dei figli: finalmente la moglie dell'addottante, e l'addottato, e l'addottante, e la moglie dell'addottato.

5. Il delitto è 1. la cospirazione di uno de' congiugi assieme con altra persona a procurare con effetto la morte dell'altro congiuge col fine di contraere fra loro matrimonio. 2. Essa cospirazione fatta per parte di uno solo con lo stesso fine, se vi è poi fra i due adulterio. 3. L'adulterio fra li medesimi con promessa reciproca di congiungersi in matrimonio dopo la morte dell'altro congiuge. 4. L'adulterio con attentato fra loro di matrimonio, vivo l'altro congiuge.

6. La diversità di Religione, che è un'impedimento stabilito dalla Chiesa tra il battezzato, e il non battezzato.

festare gl'impedimenti, che fossero a loro cognizione; del che ne vengono in via ordinaria avvertiti dai Parrochi, quando fanno la proclamazione dei matrimonj: ed il precetto della Chiesa nel proposito non può essere di maggior importanza, riguardando la santità del matrimonio me-

7. L'esterna forza, o violenza fatta ingiustamente almeno con minacce di un mal grave, o da non potersi evitare nel suo effetto, capaci di determinare altra simile persona, benchè costante nelle sue determinazioni; e ciò col fine spiegato d'indurla a contrar matrimonio con persona, cui la sua volontà non inclina; e questo è pure impedimento contro il diritto di natura.

8. L'ordine sacro, cui per legge ecclesiastica è annesso l'obbligo di castità.

9. Il legame è il vincolo del matrimonio prima contratto, che rende sempre invalido il secondo matrimonio anche per gius divino, e naturale, se il primo non sia già sciolto colla morte d'uno dei due coniugi.

10. L'onestà pubblica è un'impedimento semplicemente ecclesiastico, che produce una certa specie d'affinità nata dagli sponsali validi, benchè dopo legittimamente annullati, e dal matrimonio rato, quantunque per qualche impedimento fosse nullo, purchè non lo sia per mancanza di libero consenso. Per tale impedimento chi ha contratto li sponsali, come sopra, non può contrar matrimonio con li consanguinei in primo grado della persona, con cui ha contratto essi sponsali: e chi ha contratto matrimonio, come sopra, non può unirsi in matrimonio con alcuno de' consanguinei della persona unita a se in matrimonio sino al quarto grado, e ciò benchè il matrimonio non avesse avuta la sua consumazione.

11. L'affinità è una specie di parentela, che nasce dal commercio carnale tanto lecito, quanto illecito. Quella che nasce dal commercio lecito, produce impe-



desimo, e provvedendo alla spirituale salute del prossimo.

Gl'impedimenti poi manifestar si debbono tanto se dirimenti, cioè annullanti il matrimonio, quanto se impiedienti solamente, cioè che lo rendano, se non nullo, certamente illecito. E per verità chiunque vi sappia per esempio un impedimento dirimente, non manifestandolo è causa che

dimento sino al quarto grado: quella che nasce dal commercio illecito, non oltrepassa il secondo grado. L'affinità s'incontra con i consanguinei del solo uomo, e della sola donna, fra cui seguì il commercio, e non fra i consanguinei dell'uno, e dell'altra; in guisa che i fratelli, o le sorelle di un congiuge non diventano affini dei fratelli, o delle sorelle dell'altro congiuge; perchè secondo la regola comune: *Affinitas non parit affinitatem*.

12. Clandestino è il matrimonio, che non si contrae alla presenza del Parroco di uno dei contraenti, o di altro Sacerdote delegato dallo stesso Parroco, o dal Vescovo, ed alla presenza di due testimonj. Esso è dichiarato nullo dal Concilio di Trento.

13. L'impotenza è l'inabilità all'uso del matrimonio. Questa annulla il matrimonio anche per diritto naturale: ma solamente se preceda il matrimonio, e sia perpetua. Se avviene dopo celebrato il matrimonio, non lo scioglie, avvegnacchè una volta che sia validamente contratto, è indissolubile.

14. Il ratto è il trasferire violentemente una femmina dal luogo, dove trovasi ad un' altro, che è sotto la podestà del rapitore, col fine di unirsi seco lei in matrimonio. Questo impedimento cessa, qualora la femmina rapita venga posta in un luogo libero, e sicuro, e separata dal rapitore acconsenta di unirsi seco lui in matrimonio. Ciò nulla ostante essendo il ratto un delitto gravissimo, il rapitore, e tutti quelli, che lo consigliarono, lo ajutarono, e lo favorirono, vengono sottoposti alla scomunica.

i contraenti o debbano vivere in un continuo concubinato, o abbiano poscia con grave scandalo ad essere sforzati alla separazione. Che se l'impedimento sia soltanto impediente, come di voto di castità, o di promessa formalmente altrui fatta, e non isciolta, ritenendolo occulto, in quanto a se stesso coopera, ed acconsente, per così dire, al sacrilegio dei contraenti, al loro peccato con grave ingiuria del Sacramento, e della Chiesa. Chi dunque non manifesta gl'impedimenti, pecca; giacchè per testimonianza dell'Apostolo Rom. 1. è reo non solamente chi fa il male, ma ancora chi acconsente a coloro che lo commettono, perchè non lo impedisce, mentre impedir lo potrebbe.

Quanto grave sia l'obbligo a' fedeli ingiunto di manifestare gl'impedimenti, s'argomenta ancora dal consenso di tutti i teologi, i quali non contenti di provare che col tacerli si pregiudicherebbe alla salute dell'anime, e si toglierebbe l'onor dovuto al Sacramento, dimostrano ancora che molte volte sarebbe la causa di molti dissidj nelle famiglie, e potrebbe perfino giungere a disturbare la tranquillità dello Stato.

Ricercar si potrebbe, se uno, che sappia esistere un impedimento, ma non sia in caso di recarne le prove, qualora si rendessero necessarie, ciò nulla ostante ritengasi obbligato a manifestarlo?

Alcuni teologi vogliono che in simil caso non debbasi credere obbligato quel tale chiunque siasi a manifestare l'impedimento: ma però a me sembra, che sia molto più plausibile l'attenersi all'opinione contraria. In fatti la manifestazione del



creduto impedimento non è già diretta a procurare il castigo, o la pena d'un delitto commesso, ma ad impedire che si abbia a commetterlo. Negli altri affari non potendosi recarne la prova, non siamo obbligati a denunziare, per non essere la testimonianza d'una sola persona bastante: nel caso però, di cui si tratta, siamo tenuti a farlo, giacchè basta anche la sola testimonianza del denunziante ad impedire la celebrazione del matrimonio, finchè dal Parroco siasi indagata, e scoperta la verità, o falsità dell'impedimento denunziato.

Ma cosa si deciderà qualora l'impedimento ci fosse confidato coll'obbligo del segreto, o fosse pervenuto alla nostra notizia in una maniera, che per natura richiedesse il segreto?

Il segreto naturale ceder deve all'onore del Sacramento, ed alla salute spirituale de' nostri simili: perchè altrimenti ne verrebbero conseguenze funeste anco agl'innocenti, quali sarebbero i figli, che discendessero da tale matrimonio: perciò la Chiesa obbliga senza riserva a manifestare, se vi è qualche impedimento. Al più potrebbe dirsi, che cessarebbe tale obbligazione nell'ipotesi, che manifestamente si conoscesse, che la denuncia da farsi fosse inutile affatto ad impedire il matrimonio, e d'altronde riuscisse d'infamia ad alcuno, oppure che il matrimonio si potesse efficacemente impedire sotto altro titolo.

Per ciò poi che riguarda gl'impedimenti conosciuti in forza della Confessione Sacramentale, non se ne parli nemmeno, non essendo giammai lecito in verun caso lo scoprire la Confessione: quindi molto a proposito S. Tommaso n. 2. q. 70. a. 1. ad 2. decide che: *maius est vinculum Sacramenti Poenitentiae quolibet hominis præcepto.*

## ARTICOLO XIII.

*Facoltà di dispensare dalle Pubblicazioni.*

**L**a facoltà di dispensare dalle pubblicazioni è riservata dal Tridentino ai soli Vescovi. Dispensano ancora i loro Vicarj generali considerandosi autorizzati per la medesima facoltà, che hanno i Vescovi. Ciò nulla ostante, se questi si riservassero una tale facoltà, i Vicarj generali, benchè in ogni rapporto rispettabilissimi, non potrebbero dispensare, giacchè ogni loro facoltà dipende dalla Delegazione Episcopale.

S'allontanano poi affatto dal vero coloro, che inconsideratamente affermano, che il Parroco stesso in certi casi possa dispensare, come quando le pubblicazioni non si potessero fare senza grave infamia dei contraenti, o vi fosse il probabile sospetto, che il matrimonio si potesse maliziosamente impedire; perchè, dicono essi, sembra accordarlo lo stesso Concilio di Trento, giacchè dopo aver detto che il Parroco deve congiungere i contraenti, quando non venga opposto niun legittimo impedimento, senza nemmeno far parola dell' Ordinario soggiunge: *Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio matrimonium malitiose impediri posse, si tot præcesserint denuntiationes, tunc vel una tantum denuntiatio fiat, vel saltem Paroco, et duobus, vel tribus testibus præsentibus matrimonium celebretur.*

Questa ragione non è assolutamente bastante per poter dire che il Parroco possa in simili casi dispensare dalle pubblicazioni. In fatti avanti il Concilio di Trento non era certamente il Parroco au-



torizzato di tanta facoltà; nel che convengono tutti i Teologi. Il Concilio poi di Trento non ha cambiato i decreti del Concilio Lateranense, ma piuttosto li ha confermati. Nè il testo riportato dal Tridentino prova il contrario: perocchè anzi suppone essersi fatta dall' Ordinario la dispensa dalle pubblicazioni, rimettendo poco dopo la cosa al di lui giudizio con queste parole: *Nisi Ordinarius ipse expedire judicaverit, ut denunciationes remittantur, vel urgere casum matrimonii contrahendi, et dispensationem obtineri non posse.*

Il solo caso d'urgenza io crederei, in cui possa il Parroco celebrare il matrimonio senza le pubblicazioni, e senza la dispensa delle medesime, sarebbe quando si riconosce trovarsi un infermo già vicino alla morte, e richiedesse la di lui coscienza, che abbia da sposare quella tale, cui ha promesso, e con cui convive, o per la legittimazione della prole; e non si potesse aver facile, e pronto l'accesso al Vescovo, e d'altronde il pericolo fosse instantaneo, o vi fosse pericolo della frazione del sigillo Sacramentale. Nel qual caso non è già che il Parroco dispensi, ma si suppone dal Vescovo concessa la dispensa; non essendo presumibile che volesse negarla con grave danno delle anime non meno che alle volte anche degl'interessi temporali. Sarà tuttavia cosa convenientissima che il Parroco partecipi al Vescovo quanto ha dovuto per l'urgenza operare al momento, certo che nel doveroso, e rispettoso atto di partecipazione, che esercita, anzi che riportare rimprovero di sorte alcuna, verrà approvata, ed applaudita la di lui condotta.

E' certo adunque che la spirituale autorità di

dispensare dalle pubblicazioni viene riservata al Vescovo (a) esclusivamente a qualunque altro. Siccome poi la Chiesa non istabili la legge delle pub-

e 2

(a) Negli Stati soggetti alla Casa d'Austria comandate essendo le pubblicazioni anche dall'Imperial legge Sovrana, avendo alcuni alle volte ottenuto dall'Imperial Regio Governo la dispensa dalle medesime, si credettero esenti affatto dall'implorarne la dispensa anche dal Vescovo, riputandosi già abbastanza autorizzati ad incontrare il matrimonio.

Pare fino impossibile che si potesse dare nel proposito tanta ignoranza, nè m'indurrei a crederlo, se non avessi io stesso dovuto combattere per richiamare all'ordine, ed al proprio dovere chi se ne voleva dipartire. Quando per non offendere la Sovranità, e schivare le pene minacciate contro i delinquenti, s'è domandata la dispensa dall'esecuzione d'una legge, che in certi casi riuscir potrebbe troppo gravosa, e di danno notabile: se la cosa stessa è comandata anche dalla legge Ecclesiastica, devesi riconoscere colla debita dipendenza eziandio la spirituale Sovranità della Chiesa.

Nè giova il dire, che se il Governo ha concessa la dispensa, è certo che vi concorreranno ancora le cause canoniche, perchè non si avessero a fare le pubblicazioni: perocchè siccome il Governo non sarebbe contento, che s'incontrasse un matrimonio senza le pubblicazioni, benchè concessa ne fosse la dispensa dall'Ordinario, col concorso anche di tutte le cause considerate dalla legge civile, e poste le quali il Governo stesso l'avrebbe accordata, e con tutto questo non riguarderebbe il Governo quel matrimonio, come legale, e perciò i figli, che nascessero da un tal matrimonio, non succederebbero legalmente all'eredità dei genitori: così vice versa si deve dire per riguardo alla Chiesa, quale deve ella stessa per mezzo degli Ordinarij riconoscere, se concorra, o no una giusta causa per dispensare dalle pubblicazioni: tanto più che alle volte il Governo Civile ammette o in maggior numero, o in minore gl'impedimenti al matrimonio, che vi pose la Chiesa.





blicazioni, se non appoggiata a ragioni grandissime; perciò non si deve senza cause urgenti concedere la dispensa dalle pubblicazioni medesime. Quindi il Sacro Tridentino Concilio non ha già rimesso il dispensare al libero arbitrio dell' Ordinario, ma alla di lui prudenza, e giudizio. *Illi* (Ordinarii) *prudentiæ, et judicio Sancta Synodus relinquit*. Sess. 24. c. 14.; le quali parole significano ben sì un arbitrio, ma arbitrio prudenziale, e regolato dalla ragione. La onde lo stesso Concilio Sess. 14. De Reform. c. 18. vuole che senza una qualche giusta causa non si abbiano a concedere le dispense: *Sicuti* (così scive) *publice expedit legis vinculum quandoque relaxare, ut plenius evenientibus casibus, et necessitatibus pro comuni utilitate satisfiat; sic frequentius legem solvere, exemploque potius, quam certa personarum, rerumque delectu petentibus indulgere, nihil aliud est, quam unicuique ad leges transgrediendas aditum aperire. Qua propter sciant universi, Sacratissimos Canones exacte ab omnibus, et quoad ejus fieri poterit, indistincte observandos. Quod si urgens, juxtaque ratio, et major quandoque utilitas postulaverit cum aliquibus dispensandum esse, id causa cognita, ac summa maturitate, atque gratis a quibuscumque, ad quos dispensatio pertinebit, erit præstandum, aliterque facta dispensatio surreptitia censeatur*. In conseguenza di che S. Antonino p. 1. tit. 17. c. un. §. 2. appoggiato all' autorità anche di S. Bernardo così decide: *Si Prælati . . . pro sola voluntate licentiam tribuant veniendi contra leges, secundum Bernardum non erunt dispensatores, sed dissipatores, et peccabunt ipsi dispensantes cum dispensatis, si eis utuntur*. E Benedetto XIV. nel secondo an-

no del suo Pontificato li 16. Novembre 1741. scrivendo ai Venerabili suoi fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi, col maggior fervore si fa in questa guisa ad esortarli: *Itaque periculi non infrequens occasio vos reddat difficiliore ad remittendum publicationes, a quibus contracturi matrimonium sæpe per malitiosam sugestionem petunt dispensari, quam caute, solerteque oporteat ea in re Episcopos versari, non obscura vobis a Concilio Tridentino exhibentur argumenta: Si enim (ait eadem Sancta Synodus) probabilis fuerit suspicio matrimonium malitiose impediri posse, si præcesserint denunciationes, tunc vel una tantum denuntiatio fiat, vel saltem Parocho, et duobus testibus præsentibus matrimonium celebretur; et deinde ante illius consumationem denuntiationes in Ecclesia fiant, ut si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur: præterea licet Episcopo relictum sit omnimode super denuntiationibus dispensare; hæc tamen facultas, non a sola dispensantis voluntate pendet, sed a Tridentino coercetur arctis prudentiæ, discretique arbitrii legibus; quod idem est, ac legitimam causam dispensationis requirere.*



*Cause giuste per dispensare dalle Pubblicazioni.*

**L**a conghiettura, la probabilità, che il matrimonio si possa maliziosamente impedire, è l'unica causa, che accenna il Sacro Concilio di Trento, per cui premessa una sola pubblicazione si può dispensare dall'altre due, oppure si può dispensare anche da tutte, qualora tanto si giudichi necessario per levare il pericolo, che sovrasta. Siccome anche S. Carlo espressamente insegna nel Concilio V. Provinciale con queste parole: *Matrimonii denunciationes, quas aliquando ab Episcopo remitti constitutione Tridentina permissum est, is videat, ne ob aliam causam, quam ea ipsa constitutione cavetur, remittat: cum scilicet Ordinarij iudicio verisimilis suspicio est matrimonium malitiose impediri posse.*

Potrebbe avvenire benissimo, come pur troppo è avvenuto, che i parenti, o altre persone cercassero d'impedire il matrimonio colla frode, colle minacce, colla forza, con false testimonianze, o con calunnie, e colla vista forse alle volte del semplice interesse, come nei padrigni, o nelle matrigne, affinchè, mancando la prole ai figli del primo letto, tocchi tutta l'eredità ai figli del secondo. In questo caso la dispensa dalle pubblicazioni, per affrettare il matrimonio, parmi certamente prudentissima, e ragionevolissima.

Così per altro non si dovrebbe dire, se i parenti procurassero non maliziosamente, non colla violenza, ma colle persuasioni d'impedire il matrimonio per cause giuste, e ragionevoli: come

se vi fosse una notabile disparità nella condizione, nelle facoltà, o nell'età; oppure la perversità dei costumi, o altra cosa, da cui si prevedesse il grave danno di una delle parti.

I Teologi oltre alla causa accennata dal Concilio di Trento, ne assegnano ancora varie altre, per le quali si può implorare la dispensa dalle pubblicazioni. 1. Quando in grazia di qualche impetuoso appassionato rivale si temono delle risse pericolose, delle ferite, degli omicidj, se in grazia delle pubblicazioni avesse di penetrare il matrimonio: e si spera che tali disordini abbiano a cessare, quando conoscendo essersi già celebrato con altra persona il matrimonio, non vedendo altro sfogo alla passione, luogo avendo a più maturi riflessi, si acquieti, ed a poco a poco si tranquillisi totalmente. 2. Quando è espediente il nascondere il tempo del matrimonio, per ischiudere lo scandalo, e l'infamia, o per essere la giovane già fatta donna prima che sposa, o per essere i contraenti fino allora vissuti nel concubinato, e tuttavia comunemente riputati marito e moglie (a). 3. Quando già contratto essendosi

(a) Questa è una causa riconosciuta ragionevole anche da Benedetto XIV. nella citata sua pastorale 16. Novembre 1741. ed è l'unica causa, che ora si ammette dall'Imperial Regio Governo Austriaco, come si rileva dalla circolare 2. Gennaro 1817. trasmessami dal Vescovado, che qui intieramente riporto: *Nascendo il caso di chiedere al Governo la dispensa delle pubblicazioni dalla legge prescritte per li matrimonj contemplati dall'art. 44. della Sovrana Patente 20. Aprile 1815., si dovrà per l'avanti nei soli casi di coscienza, in cui le persone contraenti fossero tenute per congiugate, e non lo sono, e d'altronde desiderino di unirsi in matrimo-*



il matrimonio pubblicamente , si scopre nullo per un' occulto impedimento , di cui si sia poscia ottenuta la dispensa , perchè in questo caso dalle pubblicazioni ne nascerebbe una spezie di scandalo , ed una troppo grave dispiacenza ai contraenti , i quali d'altronde prima del matrimonio già comunemente riputavansi liberi , e quindi valido , e giuridico il seguito matrimonio .

4. Quando trattasi delle nozze di Sovrani , e di Principi , i cui consanguinei , le cui affinità , ed i cui fatti , per la sublime loro dignità , essendo già notorj , rendonsi superflue le pubblicazioni , perchè se vi fossero degl' impedimenti , a tutti sarebbero già noti . Ciò nulla ostante anche i Principi stessi dovrebbero , se non altro , pel buon esempio , essi ancora ammettere a loro riguardo le pubblicazioni . 5. Quando un grave rossore , una vergogna grandissima ne deriverebbe ai contraenti , e nel popolo mille discorsi svantaggiosi ai contraenti medesimi , come per la troppa disuguaglianza di età , di condizione , di ricchezze , di professioni , di qualità , oppure , perchè ambidue già vecchj , o replicatamente vedovi .

Quest' ultima causa però , e tante altre , che alcuni troppo indulgenti teologi ammettono per ottenere la dispensa dalle pubblicazioni , non meritano di essere così facilmente approvate . *Perocchè* ( così l' autore dell' *Etica cristiana* stampata

*per evitare li scandali terribili , che ne deriverebbero seguendo le pubblicazioni , nel solo caso , che non esistessero altri impedimenti , dovranno li Reverendi Parrochi dirigere le loro istanze alla Curia Vescovile senza indicare li nomi dei contraenti , che dalla Curia sarà chiesta dispensa al Governo .*

in Venezia il 1794. Tom. 8. pag. 171.) con buona loro pace, quando non concorra altra miglior ragione, a me sembra non essere questo un motivo giusto di dispensare dalle dinunzie, perchè se questo vecchio, e questo nobile non si vergognano di unirsi in matrimonio con tali donne di età, e condizione sì diversa, e sproporzionata, perchè mai hanno a vergognarsi, che sieno in pubblico enunziati i loro futuri matrimonj con tali persone, i quali certamente, o tardi, o tosto hanno a venire in cognizione di tutti?

Ecco le cause per dispensare dalle pubblicazioni, ed ecco insieme i motivi, cui appoggiati possono i Parrochi accompagnare al Vescovo le suppliche, e spedire la testimoniale per impetrare la dispensa dalle pubblicazioni medesime. Pur troppo in grazia di certi fini bassi, e vilissimi molti parrochi senza alcun riguardo faceano la spedizione delle testimoniali, e costumavano di aggiungere falsamente nella supplica, che per cause giuste loro note imploravano la dispensa: dal che n'era derivato l'abuso, che erasi introdotto di non fare le pubblicazioni, di cui addietro ho già parlato. Per questo un dotto scrittore del gius canonico così li ammonisce. *Abbiano a cuore i Parrochi, che a norma dei sinodi, e dei rituali non facciano la spedizione delle testimoniali per impetrare la dispensa, se non a causa conosciuta, e con gran circospezione, acciocchè se viene a commettersi nella stessa dispensa qualche abuso, non possa ad esso loro imputarsi.* Quindi anche il Veneto Sinodo Barbarigo altre volte citato stabilisce che i Parrochi non abbiano da produrre la supplica per impetrare la dispensa dalle strida, se non



*verificato che siasi qualche legittimo , giusto , e ragionevole motivo , e che loro consti della libertà delle parti .*

Questi sono i riflessi che ho creduto di fare in questo breve opuscolo sulle pubblicazioni , bandi , o denunzie de' matrimonj . I Concilj Generali , Provinciali , e Diocesani , i Dottori della Chiesa , il Rituale Romano , i Teologi , il gius canonico , la costante pratica della Chiesa Romana sede della verità , e maestra di tutto il mondo cattolico , la pratica quasi universale delle altre Chiese , e la stessa ragione , furono i fonti , da cui ho tratto le prove de' miei ragionamenti , e su cui li ho tutti fondati . I fonti , cui ho attinto , sono per ogni rapporto rispettabili . Se perciò qualche cosa potesse nel mio opuscolo dispiacere , potrebbe essere soltanto l'applicazione , l'ordine , e lo stile . In questo se grandi saranno stati i miei mancamenti , mi lusingo che maggiore sarà sempre per essere il bell'animo di chi avrà la pazienza di tutto leggere , e donarmi poscia il suo benigno compatimento .

FINE.

# INDICE

75

## DELL' OPUSCOLO .

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>P</b> refazione                                                                             | Pag. n. 3. |
| ART. I. Origine delle Pubblicazioni de' Matrimonj                                              | 5.         |
| ART. II. Cause per cui furono introdotte le Pubblicazioni                                      | 7.         |
| ART. III. Necessità delle Pubblicazioni                                                        | 8.         |
| ART. IV. Gravezza del peccato di chi trasalascia le Pubblicazioni                              | 9.         |
| ART. V. Abuso che erasi introdotto di non fare le Pubblicazioni                                | 11.        |
| ART. VI. Tempo in cui si possono fare le Pubblicazioni                                         | 15.        |
| ART. VII. Cosa debbasi fare avanti di procedere alle Pubblicazioni                             | 40.        |
| ART. VIII. Modo con cui si debbono fare le Pubblicazioni                                       | 44.        |
| ART. IX. Luogo in cui si debbono fare le Pubblicazioni                                         | 47.        |
| ART. X. Quando , benchè fatte altra volta , si debbano rinnovare le Pubblicazioni              | 54.        |
| ART. XI. Dovere nel pubblicare i matrimonj di spiegarne qualche volta all' anno gl'impedimenti | 56.        |



ART. XII. *Obbligo di manifestare gl' impedimenti* 59.

ART. XIII. *Facoltà di dispensare dalle Pubblicazioni* 65.

ART. XIV. *Cause giuste per dispensare dalle Pubblicazioni* 70.

Per ordine del Reverendissimo P. M. del Sacro Palazzo Apostolico ho letto con attenzione l'Opuscolo intitolato = *Brevi Riflessi sulle Pubblicazioni Matrimoniali dell' Abate Don Faustino Zucchini Dottore di Teologia, e di Filosofia, Prelato Domestico di Sua Santità, e Preposito della Parrocchia di S. Giovanni di Brescia* = e non avendovi trovato cosa, la quale non sia conforme alle massime della Religione, e sana Dottrina; nè altro che offender possa i Principi, e i buoni costumi, ne giudico proficua la stampa.

Roma, dal Collegio di S. Paolo alla Regola li 14. Maggio 1817.


Fra Giuseppe Torregiani  
Vic. Gen. del Terz' Ord. di S. Francesco,  
Esam. del Clero Romano, e Consultore  
della S. C. de' Riti.



IMPRIMATUR

Si videbitur Reverendiss. P. M. S. P. Apost.

*Candidus M. Frattini Archiep.  
Philippensis Vicesgerens .*



IMPRIMATUR

Fr. Philippus Anfossi Ord. Praed. S. P. A.  
Magist.

## ERRATA

## CORRIGE

|         |                         |                    |
|---------|-------------------------|--------------------|
| Pag. 5. | lin. 11. e 9.           | c. 9.              |
| ivi     | 32. ad alio             | ad alia            |
| 6.      | 15. precipit            | praecipit          |
| ivi     | 21. legitimum           | legitimum          |
| 21.     | 34. suriferito          | su riferito        |
| 32.     | 15. del Concilio, sess. | del Concilio sess. |



07 MAR. 1981

|           |       |
|-----------|-------|
| INGRESSO  | 45855 |
| RELAZIONE |       |
| SE        | NO    |





19

Concilio Provinciale V. di Milano *De iis, quae ad matrimonium pertinent*, espressamente insegnasi, che sarebbe irragionevole la dispensa dalle pubblicazioni, se fosse data per il solo motivo dell'Avvento, o della Quaresima: *Ea sola (causa) quod instat sacri Adventus, Quadragesimaeve tempus neque necessaria est, nec vero cum ratione consentiens.* Sono le stesse parole del Concilio. Tanto è vero che qualunque sia il tempo, in cui si fa il matrimonio, non debbonsi omettere le pubblicazioni.

La pratica stessa della Chiesa Romana, e di tante altre Diocesi, cui è consonante eziandio la pratica costante della mia Chiesa, prova che le pubblicazioni possono farsi anche nei tempi feriat per la solennità delle nozze. Ad oggetto di non riuscire troppo lungo mi restringerò a recare le prove riguardanti la mia Chiesa, giacchè quelle riguardanti la Chiesa Romana, e le altre Diocesi, abbastanza chiare risulteranno da quanto sarò per dire in seguito. Svolti pertanto da me i libri matrimoniali, che si conservano nell'antichissimo archivio della vasta e popolata mia parrocchia, trovai che fino al 1571. sonosi bensì fatti dei matrimonj anche nei tempi feriat, ma che non v'era il costume nello scrivere i matrimonj di notare le fatte pubblicazioni. Per brevità non riporterò che l'esempio de' due seguenti registri.

*A dì 21. Decembre 1564. fu congiunta in matrimonio madonna Aurelia figlia di messer Battista di Gatusi a messer Augustino figlio di messer Ludovico della Somasca per il detto Curato Jacopo, testimonj messer Zan Angelo di Primi, e messer Bortolo di Cavallari. Lib. 1. fog. 4.*

*A dì 21. di Marzo 1569. Nella Cappella della*